

## CXIV.

## TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo — Giuramento dei nuovi senatori Corvetto, Rattazzi, Primerano e Doria-Pamphili — Seguito della discussione del progetto di legge: Codice penale militare — Discorso del regio commissario, senatore Gloria — Nuove osservazioni del senatore Pierantoni — Discorso del senatore Costa, relatore — Reiezione dell'ordine del giorno proposto dal senatore Pierantoni — Giuramento del nuovo senatore Di San Marzano.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 50.

È presente il senatore Gloria, commissario regio.

Intervengono in seguito i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Martini chiede un congedo per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

**Giuramento di nuovi senatori.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor Corvetto comm. Giovanni, tenente generale, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Pallavicini e Borromeo di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Corvetto comm. Giovanni viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor senatore Corvetto comm. Giovanni del prestato giuramento,

lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. avv. Rattazzi, di cui il Senato giudicò validi i titoli d'ammissione nella seduta di ieri, prego i senatori Basteris e Di San Giuseppe d'introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Rattazzi comm. avv. Urbano viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor senatore Rattazzi comm. avv. Urbano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Primerano comm. Domenico, tenente generale, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Mezzacapo e Marselli d'introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Primerano comm. Domenico viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor senatore Primerano comm. Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il si-

gnor Doria Pamphili principe don Alfonso, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Vitelleschi e Di San Giuseppe a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Doria Pamphili è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Doria Pamphili del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Codice penale militare » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale militare.

Come il Senato rammenta, ieri nella discussione generale il senatore Pierantoni svolse un suo ordine del giorno, di cui fu data lettura al Senato.

Prima che la discussione generale continui, domando se quell'ordine del giorno è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.  
(È appoggiato).

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al senatore Gloria, commissario regio.

Senatore GLORIA, *commissario regio*. Signori senatori, la dotta ed eloquente parola del ministro guardasigilli in difesa del progetto, ha ieri esaurito la discussione generale; il compito del commissario regio è adunque molto modesto.

Procurerò oggi di adempiervi presentando al Senato alcune poche e disadorne osservazioni in ordine a quei punti principali, i quali hanno fatto l'oggetto della discussione di ieri e di ieri l'altro.

Tra questi punti certamente uno dei più importanti è quello, che diede luogo alla questione sollevata dal senatore Canonico, al quale si è associato il senatore Pierantoni, ed in parte anche il senatore Pascale.

Il senatore Canonico, obbedendo ad un'antica e profonda convinzione, ha voluto sostenere che debbono esulare dal progetto di Codice penale militare tutti quei fatti, i quali non ledendo direttamente gli interessi militari, debbono comprendersi fra i reati, che ledono meri

interessi sociali, e che per conseguenza non possono essere oggetto di disposizioni da parte della legge penale militare.

La gravità di siffatta questione ha dato luogo in seno alla Commissione ad una viva discussione ed era già stata riconosciuta dallo stesso ministro proponente nella sua relazione.

La sua importanza deriva specialmente da ciò, che dalla sua risoluzione dipendono in gran parte gl'interessi della legislazione militare. Fra poco ne accennerò le ragioni; mi preme però di dichiarare anzitutto che in quanto alla teoria il Governo, e noi che abbiamo l'onore di rappresentarlo, non possiamo che pienamente aderire alle idee svolte dal senatore Canonico. E mi preme di fare questa dichiarazione a lui, mio maestro rispettato ed amato, maestro giovane, a fronte, pur troppo, di sì vecchio discepolo.

Noi conveniamo, ripeto, con lui, in quanto al sacro dovere di non distogliere il cittadino dal suo giudice naturale, e di voler bandita per sempre ogni legge eccezionale, ed ogni privilegio. Egli ci rammentava che fu abolita la *privata lex* dei sacerdoti e senza risalire al medio evo ne possiamo ricordare delle altre anche nel corso di questo stesso secolo. Ci fu un tempo in cui persino gli studenti avevano un foro speciale, ci fu un tempo che l'avevano i nobili.

Dunque fori speciali, legislazioni eccezionali siano bandite affatto dal nostro pensiero. Ed è qui appunto che nasce la questione.

Essa però deve essere risolta più che in principio e in teoria, caso per caso, analiticamente, per così dire, e ciò in forza del principio sul quale posa la legislazione penale militare.

Difatti è ammesso da tutti che la legge penale militare non può essere che legge speciale diretta a regolare speciali rapporti nell'esclusivo interesse della disciplina e della compagine delle forze militari.

L'onorevole senatore Canonico osserva che eguali conseguenze possono ottenersi dalla legge comune per tutti quei reati i quali non sono strettamente militari e che possono ottenersi con eguale rapidità, con eguale severità ed efficacia senza aver da ledere il diritto del cittadino nel militare.

Egli ricordava a questo riguardo la citazione

diretta e quella direttissima; invocava altre riforme che avrebbero potuto recarsi allo stesso intento nella nostra procedura penale; ed io debbo in tutto ciò consentire pienamente, ma debbo pur rispondere che qualunque siano queste riforme, e la rapidità con la quale anche attualmente può la procedura penale svolgersi a norma dell'attuale nostra procedura, pure sarà sempre vero che se si volesse procedere colle norme ordinarie contro i militari per ogni reato non strettamente militare, ne verrebbe assolutamente intralciata nella massima parte dei casi la disciplina militare.

Permetta il Senato che per la pratica che ho potuto avere da lungo tempo in questi affari, io accenni alcuni esempi; ciò forse farà meglio comprendere quel che un po' confusamente ho espresso fino ad ora.

Sa il Senato che per la legislazione attuale il furto, per esempio, è uno di quei reati di diritto comune, il quale non è punibile, a termine della legge militare, se non in certe circostanze, quando si verificano certe condizioni; e non c'è furto militare se non è stato commesso da un militare a danno di un militare e in luogo militare, cioè nelle caserme, oppure in luogo dove il militare si trovi col suo corpo per ragione di stanza.

Ebbene, anche ristretta in questi termini, la giurisdizione ordinaria in materia di furto, pure è accaduto che un militare, avendo commesso il furto di un orologio, in un pubblico ritrovo, fosse tradottò davanti a tribunale ordinario; indi libertà provvisoria, rinvii a lunga data, appello, e di nuovo rinvii, e finalmente, dopo più mesi, la sentenza, ed in tutto questo tempo il militare processato avrebbe dovuto continuare a fare il suo servizio; ma non permettendolo la disciplina, doveva ritenersi in arresti al corpo.

Mi è avvenuto più di una volta di ricevere lettere da comandanti di corpo i quali credevano che il capo dell'Amministrazione della giustizia militare avesse potuto trovar modo di sollecitare le decisioni. E come in questo caso, così in molti altri, per esempio, di fessamento.

La legislazione attuale militare punisce il fessamento del militare per parte di un militare; ma soltanto in certe circostanze, quando non siasi fatto uso di coltello e quando non vi sia stata malattia al di là di trenta giorni. In ogni altro caso, la competenza è dei giudici ordi-

nari, e ne vengono tutti quegli inconvenienti che sono un danno per la disciplina militare.

Ora questi reati di cui ho parlato appartengono sì alla competenza militare, ma questa è limitata in qualche parte soltanto. Ora che avverrebbe quando tutti i reati di questa natura, i quali non sono esclusivamente militari, venissero deferiti alla competenza ordinaria?

Certamente questi gravissimi danni, dei quali ho avuto parecchi esempi in questi ultimi anni, sarebbero esempi non di ogni mese o di ogni anno, ma quotidiani, e di costante pregiudizio alla disciplina.

È vero che queste argomentazioni più che ai principî si riferiscono alla pratica; ma la legge militare deve appunto regolarsi da ciò che praticamente si può ottenere, e che è necessario di ottenere, in vista delle esigenze della società militare.

L'onor. Canonico ha invocato i precedenti parlamentari. Ed è vero. Nel Parlamento, e specialmente nell'altro ramo, da più anni si è manifestata una tendenza (e dirò con il relatore, non più di una tendenza, giacchè nessuna risoluzione è mai stata presa in proposito), una tendenza a restringere la giurisdizione militare. Aggiungo però che, come il relatore ricorda, se vi fu una risoluzione è stata precisamente nel senso da noi sostenuto, quando nel 1869 si approvò il Codice attuale per l'esercito e per la marina con le modificazioni introdotte al Codice del 1859.

Non credo quindi che l'argomento invocato dal senatore Canonico possa influire sulla decisione del Senato a questo riguardo, e noi speriamo che esso vorrà, come è proposto dalla Commissione, non decidere la questione di massima, ma rivolgersi alla ricerca analitica della opportunità o necessità nei singoli casi, e così procedendo, saranno salvi gli interessi della disciplina, senza ledere in nessun modo i diritti del cittadino soldato.

Tutta la questione in sostanza è di trovare la linea la quale separi i fatti di carattere militare dai fatti i quali possono attribuirsi alla giurisdizione comune, e di trovare il punto giusto nel quale questi fatti siano di tal natura che il procedere a termini della legislazione ordinaria non possa importare danno alcuno alla disciplina ed alla forza dell'esercito e dell'armata.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1894

Parmi che il senatore Pascale il quale aveva esordito ieri nel suo discorso in modo da farci dubitare che intendesse impugnare assolutamente il sistema della Commissione che è quello del Ministero, abbia poi dichiarato di essere perfettamente assenziente a questo che diciamo del doversi cioè fare un esame caso per caso pei fatti che interessa lasciare alla giurisdizione militare; ed a questo riguardo si riprometteva di presentare degli emendamenti nella discussione speciale, ed il Governo avrà certamente tutta la cura di studiarli.

Poche parole, se il Senato me lo permette, dirò in ordine alla questione costituzionale la quale venne adombrata prima e trattata a fondo poi dal senatore Pierantoni.

Il Senato intende certamente che io non vorrò avere l'indiscrezione di venire a ripetere a questo riguardo, tutti gli argomenti che furono già messi in campo per sostenere la giustizia e la legittimità del metodo proposto per la discussione del Codice penale.

Aggiungerò solo che abbiamo davanti a noi un grande esempio il quale ci conforta a sostenere la legalità di questo metodo, ed è quello del Senato stesso che nel 1888 ha dato piena ragione al ministro Zanardelli il quale dichiarò in quest'aula che solo dopo molta ponderazione si era deciso a proporre il metodo che oggi si vuole adottare per il Codice penale militare, ma che vi era stato spinto dall'opinione pubblica, dalla stampa e anche dalle opinioni manifestate in Senato e citava il discorso pronunciato nel 1887 dall'illustre senatore Miraglia *seniore* che l'età avanzata tiene oggi purtroppo lontano da quest'aula.

Ed in appoggio della sua proposta l'onorevole Zanardelli invocava il parere dei principi della scuola, del foro, degli illustri parlamentari, molti dei quali vennero ieri rammentati dall'onorevole guardasigilli. E posso aggiungere ad essi i nomi di Pellegrino Rossi, di Mittermaier, di Stuart Mill; posso ricordare ancora, tra i parlamentari, il nostro Majorana-Calatabiano, e nell'altra Camera il Villa, e poi in fine, perchè mi sarà impedito, come ieri il senatore Pierantoni voleva impedirlo al guardasigilli, di ricordare ancora il sommo Mancini?

Io non posso persuadermi che quella grande figura sparita gigante dagli occhi dell'Italia contristata abbia mai potuto essere, come ieri

sentii dire con dolore, accasciata nè dall'età, nè dalla malattia.

Io ricordo, e non posso non citarle perchè ci pongo molta importanza, le parole che egli in quegli ultimi tempi preferì alla Camera dei deputati. Egli si mostrava, allora, con tutto il suo vigore di cuore e di mente, quando diceva: « L'età inoltrata fra tanti danni presenta pure un compenso; ed è il vantaggio che io provo in questa occasione di ricordare parecchi solenni precedenti dell'odierna discussione, nei quali ho avuto qualche parte ».

Indi, tracciata la storia delle delegazioni legislative dal 1865 in poi, aggiungeva:

« La Camera non creda che nessuno l'esorti a far getto delle sue prerogative; tolga il Cielo. Non sarebbe un ministro liberale come Zanardelli quello che potrebbe fare una proposta simile; nè io vecchio e costante amico di libertà sarei disposto ad appoggiarla ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore GLORIA, *commissario regio*. Proseguendo nell'esame delle questioni sollevate nelle discussioni di questi due giorni, ricorderò, brevemente, se non tutte, alcune delle obiezioni che furono fatte al progetto dal senatore Pierantoni.

Intesi a parlare di molte anomalie che il progetto conterrebbe; fosse il lampo della smagliante parola dell'oratore, o anche la mia insufficienza, non mi fu possibile di bene affermare i suoi concetti se non in alcuni rari punti, e fra questi quello della mancanza nel Codice, in materia di duello, di ogni disposizione riguardo alla giuria d'onore.

È vero, nè il progetto ministeriale, nè la Commissione si sono occupati di questo istituto.

Anche in ciò mi è grato ricordare l'autorità dell'onor. Zanardelli, il quale, nel numero CXII della sua relazione, disse non aver voluto espressamente proporre la giuria d'onore, sebbene l'illustre suo predecessore, il Vigliani, l'avesse ammesso nel suo progetto, tanto più che la Commissione del Senato ne aveva rigettato la proposta quando quel progetto vi fu discusso ed approvato.

Aggiungeva dividere l'opinione dell'onorevole Pessina, che chiama la giuria d'onore un avanzo dell'istituto feroce, è una consacrazione del duello; terminando col dichiarare che avrebbe potuto ammetterlo nel solo caso di

dichiarare chi abbia ragione e chi abbia torto, ma mai per decidere se debba avere luogo uno scontro.

Il senatore Pierantoni ha parlato inoltre delle sanguinarie repressioni, che abbondano nel progetto.

Su quest'accusa, così genericamente formulata, non potrei rispondere, e mi riservo a farlo in seguito a quelle nuove osservazioni, che probabilmente egli vorrà fare con maggiore estensione nella discussione della parte specifica.

Dei *tirones* non si parla nel progetto, diceva l'onorevole Pierantoni, e ravvisava in ciò una straordinaria durezza. Io posso accertare il Senato che i *tirones*, cioè le reclute, questi giovani che, tolti alla famiglia, vengono a compiere il loro dovere nella milizia, furono colla dovuta cura contemplati da coloro i quali hanno lavorato alla compilazione del progetto, nonché dal Ministero proponente e dalla Commissione.

Vi è una disposizione, che in tema di circostanze attenuanti, dà facoltà al giudice di scendere al disotto del minimo della pena, e ciò è stato appunto in vista della indulgenza alla quale hanno diritto le reclute per la loro gioventù e la novità della vita.

L'onorevole Pierantoni ha rinfacciato al progetto la completa assenza di disposizioni relative alla milizia comunale. E qui egli, con molta e lodevole pertinacia, insisteva in ciò che fin dal 1876 sosteneva nella Camera dei deputati circa alla soverchia gravità delle pene applicate a reati militari commessi dai militi comunali.

E, difatti, a ciò è stato provveduto colla legge organica delle milizie territoriale e comunale del 30 giugno 1876.

Ora, tali disposizioni di ordinamento non possono aver sede in un progetto di Codice penale militare, e d'altronde i militi comunali sono per quella legge deferiti alla giurisdizione ordinaria.

Del resto, l'istituto della milizia comunale non ha nulla a che fare col Codice militare, il quale non può riguardare se non che le forze attive di terra e di mare. Ora la milizia comunale è un ordinamento comunale convocato in seguito ad ordine del sindaco, e che per conseguenza deve reggersi da sè, e come si regge da sè, così potrà da un momento all'altro es-

sere riformato come già negli anni scorsi se ne udivano delle voci.

La guerra moderna!

Gli istituti umanitari i quali in antiveggenza d'immani conflagrazioni cercano di rimediarvi fin d'ora con tutti quei mezzi che l'amore della umanità può suggerire, questi Istituti, ci dice l'onorevole Pierantoni, sono stati completamente dimenticati dal progetto...

Senatore PIERANTONI. No, no.

Senatore GLORIA. ...Almeno rimproverava il progetto di non aver tenuto abbastanza conto di ciò che si era stabilito nella Conferenza di Ginevra.

Anche su questo punto fu l'onorevole Pierantoni, gliene sia resa lode, che nel 1876 suscitò nell'altro ramo del Parlamento questo desiderio, di vedere il Governo presentare una legge in unisono alla Conferenza di Ginevra, e alla dichiarazione di Pietroburgo; ed è verissimo che fin da allora il Governo se ne preoccupò, e fu in seguito a quella seduta, nella quale parlò, come di solito, con tanto vigore l'onorevole Pierantoni, che la Commissione d'allora per la riforma del Codice penale militare, ha avuto dal Governo formale invito di occuparsi di quelle disposizioni per poterne tener conto nel Codice penale militare da riformarsi; ed è stato fatto.

Sia la Commissione reale poi, come il progetto ministeriale e il progetto della Commissione del Senato se non in tutto, almeno in gran parte hanno adottato queste viste; vi sono diverse disposizioni le quali appunto si riferiscono alla Conferenze di Ginevra ed alla dichiarazione di Pietroburgo, circa i mezzi di diminuire i mali della guerra.

Nella discussione speciale, se vorrà il senatore Pierantoni fare più speciali rilievi, sarà nostro dovere di esaminarli.

Il signor senatore Ottolenghi ha mosso contro il progetto alcune obiezioni, delle quali dobbiamo occuparci.

La prima è quella che riguarda la mancanza assoluta di un Codice di procedura penale militare.

Egli dice che non è possibile figurarsi un Codice militare senza procedura; ci ricorda in proposito Mario Pagano e ne conclude che il progetto di Codice militare penale senza Codice di procedura penale contemporaneo non può avere una esistenza vitale.

Quando si discusse il Codice penale comune, si disse che al Codice penale si doveva far precedere la procedura penale riformata, giacchè si riteneva che il Codice procedurale attuale più non rispondesse ai voti della scienza ed a quei principii di penalità che sono ormai consacrati dalla scienza stessa.

Ed allora si rispose dagli onorevoli Zanardelli e Villa che la logica e la ragione volevano che il Codice di procedura penale venisse dopo perchè è destinato a dare i mezzi di eseguire la legge, e finchè la legge non vi è non si sa quali mezzi si abbiano a procurare per poterla eseguire.

Vi è inoltre un'altra ragione per la quale il Governo non ha creduto di presentare il Codice di procedura penale militare, ed è questo. Sanno tutti che il Codice di procedura penale attuale comune, è in molte parti combattuto; anzi negli ultimi giorni ho letto parecchi discorsi inaugurali dei procuratori generali e dei procuratori del Re i quali quasi tutti accennano alla necessità di riformare in tutto o in parte l'attuale Codice di procedura penale. In forza di questi riflessi, e lo dice il ministro proponente nella sua relazione, il Governo ritardava i proprii studi in proposito. Esso però non aveva ommesso di interpellare in proposito la Commissione reale incaricandola di formolare a tale riguardo un progetto di Codice di procedura penale.

La Commissione ha fatto un progetto, ma per vicende parlamentari e per l'incertezza in cui si era in ordine alla pubblicazione della riforma pel Codice procedurale comune, il ministro della guerra non ha potuto decidersi a presentare col Codice penale militare anche un Codice procedurale militare.

Ma manca forse per ciò la procedura? Ieri già lo disse l'onorevole guardasigilli: quello che urge è il Codice penale, il resto verrà poi; ora urge togliere l'antinomia esistente di due Codici, l'uno ispirato a principii diversi dall'altro, con scala delle pene diversa da quella del Codice penale militare vigente.

Quando avremo il Codice penale allora si penserà alla procedura penale. Ma nel frattempo ci serviremo della procedura penale attuale, e cioè quella che forma la parte seconda del Codice penale per l'esercito e la parte seconda del Codice penale per la marina. Anzi a questo

riguardo bisognerà che il Senato mi acconsenta di proporre, quando discuteremo l'articolo 4 della legge, un emendamento in questo senso: che invece di dire « dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice verranno abrogate » ecc., si dica: « rimarranno abrogate la parte prima del Codice penale per l'esercito, e la parte prima del Codice penale marittimo ».

In questo modo rimane la procedura che abbiamo ora e colla quale potremo applicare benissimo il Codice penale.

Una grande difficoltà trova poi l'onorevole senatore Ottolenghi nel modo col quale i giudici militari avranno ad applicare la pena.

Egli ritiene che quel frazionamento di pene introdotto nel Codice penale militare non sia troppo facile, anzi sia difficilissimo per un giudice militare.

E pur ammettendo, egli soggiunge, che abbia ad essere non difficilissimo, ritiene ad ogni modo, che fatte le operazioni di aritmetica resterà sempre la difficoltà di applicare le pene con una vera giustizia punitiva.

Io non posso condividere questa opinione dell'onorevole senatore Ottolenghi. Senza far torto ai miei colleghi della magistratura, io ritengo, e ne ho le prove da parecchi anni, che in materia di aritmetica e di calcoli i militari siano forse anche più adatti che i magistrati ordinari, fra i quali, come dice con garbo il relatore della Commissione, non manca chi ama ostentare di esservi refrattario.

I militari per le loro quotidiane attribuzioni, e per la tendenza del loro spirito alle cose esatte, per quella precisione alla quale devono essere avvezzi fino da giovani in forza del loro istituto sono molto più adatti che gli altri ai calcoli esatti.

Ricorderò la splendida discussione che ebbe luogo in quest'aula sull'avanzamento militare, quando si parlò dei limiti di età. Noi abbiamo veduto allora gli alti capi militari maneggiare con tanta disinvoltura le cifre, che ne siamo rimasti meravigliati.

Ricordo che un giorno, or sono molti anni, avendo l'onore di discutere di fronte all'illustre Francesco Carrara sopra certi computi per applicazioni di pena, ebbi a sentirmi a dire che questi computi sapevano di pedanteria subalpina militaresca.

Io allora non me n'ebbi a male, quantunque

fossi lungi dal supporre che avrei potuto diventare un magistrato militarizzato.

Se però me ne fossi potuto adontare ne sarei stato ampiamente risarcito per l'altro, quando appena comparso su questo banco, io ignoto al Senato, mi sentii a dar del magnanimo e del glorioso da altro chiarissimo professore. Magnanimo forse sì, oggi, perchè ho avuto l'ardire di far seguire le mie parole alle splendide discussioni che il Senato ha udito in questi giorni. Glorioso però mai, all'infuori di quel grazioso bisticcio.

Conchiudendo per questa parte delle osservazioni del senatore Ottolenghi amo ripetere colla relazione della Commissione che i giudici militari oltrechè atti certamente non meno, e forse anche assai più del giudice ordinario a far i calcoli occorrenti per l'applicazione frazionata della pena, sono poi da ritenersi in quanto alla retta applicazione della giustizia punitiva, un giurì ideale.

Mai come presso quei tribunali, io che ho avuto l'onore di esercitare il pubblico ministero presso le Corti d'assise forse più importanti del Regno, mai vidi applicare la legge con tanta giustizia, serenità ed imparzialità di giudizio, come dai giudici militari.

Poche parole intorno alle osservazioni fatte dal senatore Pascale.

Come già ho accennato egli non è contrario in modo assoluto, a che siano puniti dal Codice militare alcuni reati comuni, soltanto non approva che se ne dia per ragione il prestigio della divisa, al che rispondo che le ragioni essenziali sono ben altre, e la relazione della Commissione centrale le hanno splendidamente illustrate. Dalle sue stesse osservazioni, poi osservazioni ben degne di quell'uomo dotto e di quell'arguto pensatore che egli è, posso trarre un argomento a favore del concetto ammesso dal Codice.

Egli ci dice di avere osservato che da un secolo a questa parte vi sono due correnti contrarie in materia di legislazione militare.

La corrente dei giuristi, degli avvocati i quali tendono a restringere questa giurisdizione; la corrente poi degli uomini di Stato, specialmente dei capi militari i quali tendono ad allargarla.

Ma egli non si fermò sulla semplice contestazione del fatto; egli ne volle cercare i motivi e li trovò rilevando che soffia un vento di de-

ferenza agli imputati, di rilassatezza in tutti gli ordini della giustizia e che a questa tendenza a questo soffio deleterio per la società, reagisce il senso degli uomini pratici, seri, degli uomini di Stato, dei militari.

Ecco proprio la vera ragione per la quale tutte le legislazioni militari cercano per quanto possono di allargare la loro giurisdizione e colpire il militare delinquente per qualunque sia reato. Basta citare la Francia ove tutti i reati commessi dai militari sono di competenza militare.

Noi informiamo a questo concetto il liberalismo del Codice nostro in forza del quale noi non vogliamo deferire alla cognizione militare se non quei reati che sebbene d'indole comune, affettano radicalmente il sistema militare, rendono difficile il consorzio militare, sono più facili a commettersi attesa la necessità della convivenza continua e gli attriti della comunione militare, e che per queste ragioni interessano al massimo grado la giurisdizione militare.

Venendo a quelle osservazioni parziali fatte dal senatore Pascale accenno quella che riguarda l'art. 263 del progetto.

Egli premette che non poteva approvare il sistema di avere ammesso nel progetto in qualunque loro parte, anche in quelle che si fossero riconosciute difettose le disposizioni del Codice comune, le quali si dovessero accogliere dalla legge militare.

Invece la Commissione ed il Ministero hanno creduto che il Codice comune deve essere, beninteso, il modulo del Codice militare, ma che questo dee piegarsi a modificarle ogni volta che vi sia interessata la disciplina. Fuori di questo caso la regola deve essere sempre il Codice comune: e ciò in ossequio a quelle dottrine tanto splendidamente svolte dall'onorevole senatore Canonico.

Ma, aggiungeva il senatore Pascale, se questo fu il vostro concetto, perchè non l'avete seguito sempre, anche per l'art. 225 del Codice comune che avete corretto per adottarlo alla milizia, coll'art. 263 del progetto? Pazienti il Senato che io spieghi in che consista questa differenza. L'art. 225 del Codice comune parla del favoreggiamento, e stabilisce che chiunque, dopo di aver commesso un delitto, per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso,

senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche, ecc. è punito con la reclusione.

Va esente da pena chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Dunque colui, che aiuta il prossimo congiunto, che ha commesso un furto, al quale egli non ha partecipato, e pel quale non vi fu concerto, a mettere in salvo il prodotto del furto, va esente da pena.

Il progetto del Codice penale militare ha al contrario escluso da questo beneficio il favoreggiatore il quale aiuta il congiunto a mettere in salvo il profitto del reato.

Quando fu discussa in Commissione reale la proposta di ammettere nel Codice militare la disposizione dell'art. 225 uno de' suoi componenti ch'era un alto capo militare appena sentita enunciare, osservò indignato: esser questa un'enormezza di fronte all'onore militare e chiese che fosse respinta e la Commissione reale è stata unanime nell'assentire, di modo che l'articolo fu redatto nei termini che si leggono nel progetto.

Ma ognuno vede che questa non era correzione o miglioramento, nè di forma, nè di sostanza; era sostituzione di una disposizione ad un'altra per ragione imposta dalla specialità della milizia. Si noti che il primo progetto Zanardelli, l'art. 225 (allora 214) era concepito nel senso adottato dal progetto, e fu la Commissione coordinatrice la quale ha creduto doverne estendere la comprensività anche al fatto della messa in salvo del profitto.

Un'altra osservazione del senatore Pascale riguarda l'art. 110, il quale punisce il fatto del militare che commette violenza a danno dell'ospite presso il quale gli è destinato l'alloggio, in forza dei regolamenti.

Il senatore Pascale ritiene che questo fatto dovrebbe cadere sotto il titolo della concussione piuttosto che sotto quello di abuso di autorità.

Il considerarlo come fece il progetto, può produrre anche una ingiustizia riguardo al borghese che fu vittima di questa violenza e che vede andare, se non impunito, almeno con poca pena punito colui che la commise.

Su questo punto, che invero può essere controverso, la Commissione si è rimessa al voto

del Senato, non ne ha fatto una questione espressa, ritenendo anche essa che avrebbe potuto considerarsi come concussione invece che come abuso di autorità.

Tuttavia, giacchè ne ho ora l'opportunità, io esprimerei l'opinione del Governo nel senso che l'articolo stia bene dove sta. Trovo che c'è una grande differenza tra la concussione con abuso della qualità e l'abuso di autorità punito dall'art. 110. Questa differenza sta in ciò che il militare il quale commette la violenza di cui all'art. 110 è munito di disposizioni regolamentari che gli danno un diritto da esercitare; egli abusa del suo diritto, vuole più di quello che gli è dovuto; il concussionario invece, senza alcun diritto, si vale della sua qualità per obbligare il terzo a dargli o prestargli una utilità della quale niuna parte gli è dovuta; fatto questo più grave e meritamente colpito di più grave pena.

Prima di terminare desidererei ancora sottoporre al Senato qualche altra osservazione in ordine all'articolo 41 che fu già oggetto di importanti avvertenze da parte dell'onorevole ministro guardasigilli.

Il ministro proponente, nell'adattare alla legislazione penale militare l'art. 49 del Codice comune, ne aveva esclusa la seconda e terza parte. Mi consenta il Senato che io legga l'articolo.

Il Codice comune dice:

« 1° Non è punibile colui che ha commesso il fatto per disposizione della legge o per ordine del superiore, od autorità competente;

« 2° Per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri con la violenza attiva ed ingiusta;

« 3° Per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave, ecc., e che non si poteva altrimenti evitare ».

Sulle tracce della Commissione reale, il ministro proponente aveva escluso dalle disposizioni analoghe che si volevano introdurre e che s'introdussero nel Codice militare i numeri 2° e 3° Aveva limitato questa discriminante al caso del militare che ha commesso il fatto per disposizione della legge o per ordine del superiore o della autorità competente.

Ogni disposizione ulteriore per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o



da altri una violenza attuale e ingiusta, ovvero dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave imminente alla persona, era stato eliminato dal progetto ministeriale.

La Commissione, pur vagliando le ragioni addotte di questa esclusione dalla relazione ministeriale, ha creduto però di dover arrivar fino a questo punto di uniformare la redazione della legge militare alla redazione della legge comune e l'ha fatto mediante l'aggiunta dell'ultimo capoverso:

« La disposizione del numero terzo non si applica quando il pericolo sia inerente all'adempimento di un dovere di servizio ».

Ora noi crediamo di dover sostenere in proposito il progetto ministeriale. Le ragioni che io posso dare di questa nostra insistenza sono quelle stesse accennate dalla relazione ministeriale per ciò che riguarda il numero secondo. Noi riteniamo che il porre questa disposizione generale per darvi una applicazione generica in tutti i casi nei quali si può questa discriminante invocare sia troppo pericolosa per la giustizia militare. Essa si dovrà ammettere caso per caso, e cioè in quei casi nei quali la disciplina militare non vi si possa opporre, come il progetto ministeriale aveva fatto per l'insubordinazione e per l'omicidio e le lesioni tra militari (articoli 196, 271, 273 min.).

Più grave ancora riteniamo la questione per la discriminante prevista nel n. 3 di quell'articolo 69 del Codice comune, cioè la costrizione per la necessità di salvare sè ed altri da un pericolo imminente della persona al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare. Ad evitare i pericoli che la Commissione pure prevede poter provenire da questa disposizione essa aggiunse che la disposizione del n. 3 non si applica quando il pericolo sia inerente allo adempimento di un servizio militare. Ora comunque anche mitigato da quest'ultima disposizione il pericolo del possibile abuso di siffatta discriminante non può evitarsi.

Il sacrificio che esige lo stato militare è di tal natura che noi non possiamo senza molta dubitanza ammettere che vi siano casi in cui il militare possa addurre a scusa di essere stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave od imminente a commettere un reato.

Ripugna all'onore non meno che al dovere militare il potersi supporre che un militare il quale si trova in luogo dove non ha obbligo di servizio, esposto al ferro ed alla mitraglia, e che per salvare sè od altri fugge dopo avere uccisi compagni od ufficiali che avrebbero potuto opporgli, abbia poi il diritto di invocare quella ragione di scusa. Eppure quella può essere la conseguenza della novità introdotta dalla Commissione con quel n. 3.

Ringrazio infine il Senato della sua indulgente attenzione (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Pierantoni, ella ha già parlato due volte nella discussione generale. Sarebbe meglio che attendesse a parlare dopo il relatore. Non posso concederle ora la parola, secondo il Regolamento, senza un voto del Senato.

Senatore PIERANTONI. Per ragione di salute non posso più assistere alla seduta. Del resto ho solo da fare due brevissime risposte per non sembrare scortese verso i colleghi.

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni prega il Senato di concedergli la parola per la terza volta in quest'argomento.

Chi approva la domanda del senatore Pierantoni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PIERANTONI. Ringrazio il Senato che mi ha permesso di rispondere.

L'onorevole commissario del Governo sa che in me trova non soltanto un antico amico, ma un collega, che altamente rispetta i servigi da lui resi alla magistratura e alla patria. Egli quindi ha diritto, come vuole l'ottima consuetudine delle discussioni politiche che io gli risponda con cortesia pari a quella che ha usato verso di me. Lontano dall'animo mio fu il pensiero di dire *un frizzo* quando dissi che vedeva con piacere affidato il disegno di questa legge ad un commissario regio, nostro collega, il cui cognome persino di *Gloria* era un augurio per l'esercito italiano. Nulla che potesse dispiacere vi fu in questa mia parola.

Dopo di ciò l'onorevole commissario regio mi permetterà che io gli risponda, e glielo dissi al guardasigilli, che l'esempio dell'anno 1888

non calza per due vitali ragioni. La delegazione di poteri fu data dopo trent'anni di studi intorno un Codice punitivo comune che intendeva migliorare il diritto prima vigente.

Era una di quelle leggi, che nessun popolo civile potrebbe sdegnare; era una delegazione specialissima fatta a persona certa, a Giuseppe Zanardelli, che per i suoi precedenti affidava vivamente la grande maggioranza del partito liberale; e vuolsi ricordare che l'illustre uomo personalmente difese il Codice di diritto comune. Io non giungo a comprendere come si possa confondere una legge di diritto comune colla legge eccezionale militare che appo tutte le nazioni è legge eccezionalissima per se stessa, perchè sottrae il più gran numero di cittadini, la classe più giovane del paese, al godimento dei diritti civili e dei politici garantiti dallo Statuto e la sottomette per lunghissimo tempo a norme severissime, a discipline straordinarie. Io posso supporre che se fosse ancora parte del Governo l'onorevole Zanardelli, egli avrebbe voluto assumere la responsabilità di questa specialissima materia e addimandare la medesima delegazione di poteri che ora non so a chi sia confidata dopo che feci l'appello nominale dei ministri passati su quei banchi, e quando nessuno dei ministri presenti si è detto competente a discutere il disegno di legge.

Intanto nel far diniego io sono consono a me stesso, perchè se l'onorevole commissario regio con parola cortese richiamò il mio discorso politico del 1876, pronunziato nella Camera dei deputati, se avesse ricordato l'altro discorso ai 10 novembre 1888 da me pronunziato qui in Senato avrebbe veduto che io pure combattei strenuamente la richiesta della delegazione del potere legislativo, da altri e non da me conferita all'onorevole mio amico il deputato Zanardelli.

Una gravissima responsabilità volle assumere il Parlamento con quella delegazione; ma vuolsi ricordare che l'onor. Pessina, uno dei relatori in Senato, usò la cautela di determinare nella sua Relazione gli obbietti ed i poteri di coordinamento; vuolsi ricordare che il Senato raddoppiò il numero dei commissari che studiarono il Codice. Eppure io pronunziai queste precise parole: « La legge è di carattere specialissimo. Contiene una delegazione di potestà: il Parlamento è diventato una specie di Comitato con-

sulente. Il ministro, col Consiglio di uomini di sua elezione, detterà il vero Codice per la nazione.

« Io non so comprendere perchè l'onor. guardasigilli, che con tanto amore attese all'opera grandiosa della riforma del diritto punitivo, non presentò come allegati i disegni di legge che potevano e dovevano essere il coronamento necessario per l'applicazione del nuovo Codice penale. *Io non so perchè tutta questa materia debba essere delegata.* In verità è suonata l'ora in cui qui dentro è fatto freddo il culto per l'osservanza delle sanzioni dello Statuto. Io non sarò la triste Cassandra, nè farò mia la parola del tribuno; ma neppure darò segno di una rassegnazione disperata. Citai la relazione con queste parole: *la relazione ci dà questa notizia: che vi fu una minoranza, la quale giustamente opinò che non potesse il Parlamento abbandonare al potere esecutivo, la determinazione di tale obbietto.*

« Lessi nella relazione che si volle rendere omaggio al voto dell'altra Camera sperando che il Governo si limitava, non a toccare sostanzialmente le giurisdizioni, ma a fare una semplice opera di adattamento ».

Quindi dal 1891 ad oggi fui logico e consono con me stesso, esortando il Senato a non dare l'esempio in una deroga di poteri per la formazione di una legge eccezionale, nella quale il Codice penale comune è in parte trasfusa. Penso ancora che non si possa dare l'esempio della non vigilata custodia delle norme sopra la divisione dei poteri.

Feci anche comprendere che il ministro guardasigilli si disimpegna sino da ora dalla sua responsabilità reale, diretta, perchè lascerà fare ad una Commissione da nominarsi come qui ha dato mandato di fiducia ad un regio commissario.

L'oratore del Governo rispondendo alla mia osservazione sull'esagerato numero delle sanzioni capitali, ha detto che non furono nominate le reclute; ma che le circostanze attenuanti furono sanzionate per loro. Dubito fortemente che le circostanze attenuanti saranno concesse per il breve tempo, in cui il soldato fu chiamato a servire.

Io ricordo che i veterani erano esenti in Roma da talune pene. *MODESTINO* alla L. IV, *Poenis*, enumerò le pene militari ed avvertì

che i *milites in opus metalli non dabuntur, nec torquentur*. Nel titolo XVIII, *De veteranis*, è riferito il libro III, *De re militari* di ARRIUS MENANDER, in cui si legge: *Veteranorum privilegium inter cetera etiam in delictis habet prerogativam ut separentur a ceteris in poenis, onde: NEC AD BESTIAS itaque veteranus datur, nec fustibus caeditur*.

Io parlai della milizia mobile, della milizia territoriale e della comunale. Quando per la legge vigente la milizia territoriale può essere chiamata soltanto per otto giorni in tempo di pace, e quando la severa necessità dell'economia impedisce sì breve chiamata per la istruzione, non mi regge l'animo di permettere che un trattamento punitivo sia scritto nel Codice per questi cittadini, che furono meno educati alla diuturna disciplina dell'esercito, che prestano un eccezionalissimo servizio. E si aggiunga che alla milizia territoriale vanno ascritti anche coloro che non hanno mai servito nell'esercito permanente ed hanno solo il dovere di comprovare il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale. Su questo punto gravissimo io richiamo l'attenzione del commissario regio.

Io aggiunti che altra disparità viene dal fatto che prima avevamo la guardia nazionale alla dipendenza dei sindaci e dei prefetti, e l'esercito permanente, oggi col sistema della nazione armata, la milizia comunale con gli uffici, le modalità e i doveri strettamente di solo ordine interno è pure l'ultima forza della patria. Come può rimanere in vigore la legge 30 giugno 1876, quando cessa d'imperare il Codice, in cui le pene sono divise per gradi?

Replico sul duello. L'onorevole Commissario regio mi permetta che io gli dica che ha date risposte non pertinenti al duello come è sfigurato nel Codice militare in esame. Quando si discusse nella Camera dei deputati il Codice penale comune, alcuni oratori fecero una domanda, al certo incivile, cioè che pur mantenendosi nel Codice la pena contro il duello, fossero stabilite le *corti d'onore*, le ingiurie per tutti i cittadini. Io qui dentro, d'accordo con l'onor. Zanardelli, dichiarai che sarebbe stata cosa anormale di derogare alle giurisdizioni ordinarie per creare dette corti d'onore, ma altra cosa pertanto sarebbero state le corti d'onore speciali per l'esercito. Infatti io in un

amplissimo discorso proposi che si fosse tolto il reato duello dal Codice penale comune per cento e venti ragioni, precipua quella che persino i ministri accettano le sfide e danno ragione con le armi, mentre poi pochissimi sono processati. Dissi che nessuna indegnità è più esiziale all'ordine pubblico che la legge la quale rimane lettera morta; e citai l'autorità di molti scrittori, i voti sapienti del Carrara. Volendo la sola repressione del duello proditorio dissi cosa giusta e necessaria che fosse accettata la proposta dei consigli d'onore solamente per l'esercito aggiungendo che quello che non poteva allora il legislatore lo dovesse fare il ministro della guerra.

Il ministro delle armi poteva nel regolamento di disciplina ordinare l'istituto del giuri d'onore imitando l'esempio dell'Austria, che fino dal 1841 stabilì questi arbitrati disciplinari. Io ieri chiamai l'attenzione del regio commissario sopra la pratica applicazione di questo Codice, supposto che giunga ad imperare senza emendazione.

Per gli ordinamenti militari moderni tutta la gioventù italiana è iscritta nell'esercito; la riserva contiene uomini di matura età.

Che cosa vuole il progetto? Il reato di duello che per il Codice comune si definisce l'usurpazione del potere della giustizia, benchè sia dimostrato *ab antico* che non esiste azione giudiziaria riparatoria per il maggior numero delle offese che motivano il duello. È una metafora dire che la giustizia provvede a tutte le violazioni delle leggi di onore e di civile costumanza che spinge il cittadino alla prova delle armi. Invece in questo Codice il duello non è più una usurpazione dell'azione giudiziaria quando sorge fra militari di pari grado. Diventa invece un reato di insubordinazione quando si provoca od avviene fra superiore e inferiore o per causa di servizio militare. È vero? Questa e non altra è la stranissima teoria premeditata.

Se ho errato me lo dica l'onorevole collega Costa (*Il relatore fa segno di esattezza*).

Il Codice vuole punire, quando anche vi sia la figura dell'insubordinazione, i padrini. Io chiedeva se un ufficiale della milizia territoriale, che è soldato in tempo di pace solamente per otto giorni farà da padrino, se un borghese, un milite comunale, in paese, in cui non ancora

si propaga lo spirito militare, il sentimento cavalleresco di difendere l'onore mediante la prova delle armi, sarà chiamato per padrino di un militare in servizio, che ne avverrà? Sarà processato? Il complice sarà separato dall'autore?

Io proposi questo problema giudiziario sperimentale grave, gravissimo, perchè le leggi penali vogliono interpretazioni ristrette. Ovvero in questi casi saranno fatti due processi presso due magistrati? Si scinderà l'unità del giudizio, sarà applicata al borghese la legge militare? È cosa impossibile, perchè manca in lui la qualità militare. Vi sarà lo scandalo della irresponsabilità?

Nello studio della legge penale bisogna aprire due volte gli occhi, perchè ogni cittadino sappia i suoi doveri, le proibizioni, i pericoli ai quali si espone. Le leggi debbono essere chiare e precise, perchè debbono avere efficacia preventiva.

Procedo oltre. Poco fa il regio commissario ha dichiarato che la milizia comunale non sarà sottoposta alla nuova legislazione penale. Non ha considerato pertanto l'autorevole oratore quello che già fu osservato dall'onor. mio collega ed amico il senatore Ottolenghi. L'art. 4 del progetto di legge reca che dal giorno della pubblicazione del nuovo Codice rimarranno abrogati non solamente il Codice penale, ma tutte le disposizioni di legge contrarie al Codice stesso. Io vi ricordai ieri la legge sulla milizia territoriale e comunale del 30 giugno 1876. Un grande scrupolo costituzionale spinse la rappresentanza nazionale a chiedere che non si fosse toccata la milizia comunale poi detta *guardia nazionale* che era consacrata in un testo dello Statuto che aveva reso ottimi servizi: il ministro rispose che si trattava di una semplice trasformazione. La milizia comunale fu composta di « tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale o che sono in congedo illimitato come appartenenti alla milizia mobile, sono iscritti alla milizia comunale. Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti, ecc. ».

Ella ha detto, onorevole magistrato e collega, che la milizia comunale rimane sempre sotto il comando del sindaco. La risposta non è pienamente conforme al testo della legge. Tempo già fu che i sindaci disponevano delle milizie cittadine: I prefetti facevano nella festa

dello Statuto perfino le rassegne; mi ricordo il nostro collega, il prefetto De Luca, vestito della divisa di grande ufficiale dell'ordine mauriziano, montato perfino a cavallo e passava in rassegna la guardia nazionale. Ma con la legge 30 giugno 1876 della milizia comunale fu fatto un corpo misto, fra borghesi e militari, perchè la milizia esce dai quadri dell'esercito permanente, da quelli della milizia territoriale; epurati delle persone che non sono abienti, o che sono diffamate. Pur essendovi la base del domicilio civile i militi sono posti a disposizione dei distretti militari, vestiti a spesa dello Stato e comandati benanche dai comandanti di distretti militari. Quando si fece questa trasformazione, o meglio la fusione del militare nel pacifico cittadino che doveva difendere il focolare domestico e il sonno dei suoi figli, fui io il primo a protestare contro il disegno di legge, che avrebbe rigorosamente applicato il Codice penale a queste milizie. Il Parlamento consentiva la trasformazione per cui la milizia comunale entrò come una quarta categoria, diciamo così, nell'esercito nazionale, e per la conservazione dell'ordine interno; ma la mia protesta contro la repressione penale sembrò tanto grave che la Camera dei deputati la fece sua. Allora fui chiamato a conferenza presso la Commissione, e il ministro generale Mezzacapo mi pregò di accettare l'articolo 14 della legge con cui è detto: « Gli ascritti alla milizia comunale quando prestano servizio sono soggetti alla disciplina e leggi militari ».

(Interruzione da parte del Commissario regio).

Aspetti che leggerò tutto l'articolo per ad dimostrare come non sia possibile di negare che il nuovo Codice faccia cadere detto articolo.

Com'ella giustifica che l'articolo 4 del Codice penale non modificherà questa parte speciale della legge dell'esercito? (Interruzioni).

L'articolo aggiunge:

« Se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà diminuita di due gradi, eccetto in quei casi in cui il Codice penale comune stabilisca per esso pene maggiori. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune salvo la riduzione de' gradi ».

Le pare che noi faremo buon governo dei diritti de' padri di famiglia i quali, se fossero chiamati senza istruzione, senza nessun apparecchio per un servizio di pubblica sicurezza anche per brevi ore, e nella ignoranza dei doveri della vita militare offendessero, magari, un caporale, si vedrebbero con gravissima anomalia sottoposti al Codice penale nuovo senza la riduzione dell'art. 14?

Or dunque, commissario del Re, non mi obblighi a rileggere gli Atti parlamentari: io ho buona memoria. Si dichiarò allora dal Governo che l'art. 14 era disposizione temporanea, che sarebbe stata corretta col Codice penale nuovo.

Ora pur troppo è vero che voi, signori, che attendete più specialmente all'amministrazione della giustizia militare, vi siete dimenticati di svolgere la promessa. Quando io fui chiamato a studiare il Codice non si ebbe prova alcuna che si riferisse a questo studio. Oggi il commissario regio ha fatta una dichiarazione che rimane campata in aria, perchè se sarà pubblicato questo Codice, con cui sono abolite le pene vigenti e la ripartizione per gradi, delle due l'una: o avrà impero questa legge gravissima come diritto eccezionale punitivo, che comprende benanche la milizia comunale, ovvero detta milizia rimarrà esente da ogni repressione punitiva.

Un'ultima replica quanto alla guerra. Io non parlai del diritto di guerra secondo le mie viste personali, perchè i miei voti li posso comunicare ai giovani, affidare ai libri, spesso peccati di stampa. Io invocai il diritto comparato. Non vorrei nè la guerra civile, nè internazionale; studioso degli ordinamenti internazionali non mi abbandonai ad un idealismo trascendentale, non intesi diminuire il nerbo della forza della difesa nazionale; io me ne appellai non solamente a quei documenti che in appendice ha comunicato a noi l'onorevole senatore Costa, ma all'opera di revisione della Conferenza di Bruxelles che fecero in Oxford eccellenti, ottimi giuristi e militari valorosi, ai quali tutti possiamo fare omaggio.

L'onorevole collega Gloria mi ha fatto una nobile esortazione di esporre quali siano le lacune del diritto di guerra da aggiungere al Codice. Io mi trovo in una grande perplessità, perchè non potevo parlare e ne ho avuto

la cortese licenza del Senato; se io farò contento l'oratore, avrò forse abusato della parola del Senato. L'assemblea non insorgendo mi permette di dire ancora poche idee. Non tutte posso enumerare le grandi lacune, ne indicherò parecchie. Gli autori del progetto non pensarono che oggi il diritto internazionale moderno ha distinto le categorie delle spie correggendo il feroce di rito antico. Nel progetto è stata introdotta una novità copiata dalle leggi della guerra come furono consentite a Bruxelles. Si è detto: l'ufficiale, che senza essere *travestito pubblicamente* si insinua nelle linee nemiche non può essere trattato come spia; ma l'onor. Costa saprà, come lo sanno moltissimi, che l'abuso della guerra fu tale che in quella franco-tedesca il vincitore pretese persino di trattare come spie coloro che si ergano sull'aria dentro i palloni. Alcuni scrittori indigesti di diritto internazionale osarono inventare questa insulsa teoria, che come sulle acque la zona, sulla quale si prolunga l'impero della forza, costituisce il mare territoriale così vi sia una zona aerea che appartiene all'occupante nemico. Voi ricordate che sin dalla battaglia del Fréjus si tentò l'uso del pallone in guerra, onde l'abate Monti, che cantò di tutto e per tutti, celebrò in un'ode l'invenzione del Montgolfier. I palloni durante l'assedio di Parigi servirono a trasportare Gabetta, ed altri servirono alle esplorazioni. Coloro, che per infortunio caddero nelle mani del nemico, furono trattati da spie. Non solamente uomini di guerra, ma numerosi giuristi dichiararono impossibile che l'uomo che rischia la sua vita e che si erge sulla sommità dell'aria possa essere trattato da spia. Negarono l'assimilazione tra il mare territoriale e l'atmosfera.

Il diritto della guerra distinse le spie prezzolate, che rischiano la vita per cupidigia d'oro, dalle guide costrette dalla forza a indicare le vie alle avanguardie. Moltissimi, onor. relatore, onor. commissario regio videro, come li vidi io nelle guerre del 1860 e 1866, pacifici coloni, che forse in petto loro odiavano persino l'opera nostra della rivendicazione italiana costretti dall'indeclinabile comando militare a servire di guida per la certezza dei sentieri. Anche il diritto romano ricercava la volontarietà come fatto costituente il diritto di spionaggio: *exploratores, qui secreta nuntiaverunt hostibus prodito-*

*res sunt et capitis poenas luunt.* Le persone coatte, non prezzolate, non traditrici non vanno più trattate come spie.

Nella guerra moderna possono cadere prigionieri con i militari non soltanto le vivandiere, ma perfino i giornalisti, i quali servono tanto bene alla necessità del sindacato politico, che nell'ultime guerre, alcuni *reporters* seppero morire non combattendo.

Ebbene, il diritto internazionale di molti paesi ha dichiarato, che i giornalisti che sono quelli che cercano di avere le maggiori notizie non debbano essere trattati da spie quando abbiano ricevuto un'autorizzazione speciale dai capi militari di seguire i combattenti.

Se potessi andare ancora per le lunghe, altre lacune potrei additare, specialmente sulla guerra marittima. Ma è tempo che io termini, e porrò fine al mio dire proclamando ch'era giunta l'ora, in cui l'Italia raccogliendo i voti del Parlamento e della società internazionale moderna, dei governi civili, della sua coscienza giuridica, poteva fare opera legislativa, sapiente, innovatrice, e che invece riduce la riforma a modeste e confuse proporzioni, ponendo a discrezione del potere esecutivo ogni diritto civile e politico.

Io sono stato vigile commissario nel compiere il mio dovere, rimasi consono ai miei precedenti; volli lo splendore della mente giuridica italiana. Ancora una volta passerò sotto il giogo della maggioranza. Il tempo sarà galantuomo. Perciò dichiaro che, salvo a riprendere la parola, se ne avrò la forza, sulla questione dello *stato d'assedio* che è questione nuova, non pertinente al Codice, studierò di tacere.

Prego pertanto il mio collega ed amico, l'onorevole Costa, a non aversela a male, se io, ammiratore del suo ingegno e del suo valore, non assisterò alla sua orazione. Ringrazio il Senato della licenza che mi ha dato di parlare, che se della licenza avessi abusato ne chiederei perdono. (*Bene*).

#### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

BLANC, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazione ad alcuni articoli della legge consolare.

PRESIDENTE. Do atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa, relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori; per verità io aveva supposto che per l'importanza dell'argomento e per l'indole stessa della materia questo progetto di legge avrebbe dato luogo ad una vivace discussione. Ma le cose, per quanto a me pare, sono passate altrimenti. Invece di una lotta d'armi e d'armati, abbiamo assistito ad uno scambio di osservazioni cortesi, nelle quali ha abbondato la benevolenza degli oratori verso la Commissione e verso il suo relatore.

Si è, quindi, reso facile il mio compito, qualunque l'argomento sia per se stesso, di grande importanza: facile, soprattutto, perchè fui preceduto da due valorosi difensori del progetto, che hanno parlato in nome del Governo, mettendo tanto largamente nel campo della discussione, da lasciare a me soltanto il modesto ufficio di riassumerla.

Ma prima di entrare nell'argomento debbo arrestarmi un istante a considerare la narrazione fatta dall'onor. Pierantoni di alcuni precedenti relativi alla preparazione ed allo studio del progetto. Egli ha esposto, in un modo che io non dirò se sia completo od esatto, i precedenti, le vicende degli studi compiuti dalla Commissione della quale egli pure ha fatto parte; nè io intendo completarli o rettificarli. Ma mi occorre chiarire questa specie di cronaca del nostro lavoro in due punti che mi sembrano importanti, che meritano, per quanto io credo, di essere posti nella loro vera luce.

L'onor. Pierantoni non si dolse, perchè è troppo cortese oratore, ma lasciò comprendere che avrebbe avuto motivo di dolersi perchè non si è tenuto conto nella relazione di certa sua lettera diretta al presidente della Commissione, non l'attuale, ma il povero Eula, che ci ha pur troppo abbandonati così presto, lasciando nel nostro cuore tanto dolore, tanto desiderio di sè nel Senato.

Questa lettera, a suo dire, era diretta a sta-

bilire due capisaldi intorno ai quali egli diceva di dissentire dalla maggioranza.

Il primo riguarda la costituzionalità del progetto di legge sottoposto all'esame del Senato; il secondo, la formazione di un Codice unico per la guerra e la marina.

Quanto alla prima osservazione io debbo dire che tanto a me quanto ai miei colleghi è riuscita perfettamente nuova la notizia dell'esistenza di questa lettera, che certo egli ha comunicato all'antico presidente della Commissione, ma che certamente nè io nè i colleghi, non solo non abbiamo letta, ma non abbiamo mai saputo che esistesse.

Però non credo che questa mancanza, la quale avrà potuto derivare da caso fortuito, abbia influito a render deficiente la relazione nel render conto delle opinioni manifestate in seno alla Commissione dall'onor. senatore Pierantoni; giacchè senza dire il suo nome, perchè di nessun nome vi si è mai fatto cenno, essa ha reso conto della questione da lui proposta, la espose con tutte le argomentazioni colle quali egli l'aveva sostenuta, soggiungendo poi le ragioni per le quali, a maggioranza, o a meglio dire ad unanimità meno il suo voto, essa fu respinta. Può darsi quindi che la forma non abbia accontentato l'onor. Pierantoni; ma della sostanza parmi debba rimanere soddisfatto.

Quanto alla questione del Codice unico per l'esercito e per l'armata, d'uopo è completare le nozioni che, intorno a questo grave argomento, sono esposte nella relazione.

Quando nel novembre del 1891 fu presentato il progetto di Codice penale per l'esercito, senza dir parola del pensiero del Governo intorno alla legge penale per l'armata, la Commissione fu unanime nel deplorare che, abbandonato il progetto di Codice unico per la milizia di terra e di mare predisposto da una autorevole e competente Commissione reale, l'unificazione della legislazione penale militare, ed il coordinamento di essa al Codice penale comune, lungamente desiderati e studiosamente preparati, rimanessero incompiuti. Ma si divisero quanto alla deliberazione che, in merito a questa deficienza, si doveva adottare. Il nostro collega Pierantoni proponeva di formulare un ordine del giorno che, respingendo implicitamente il progetto di Codice penale per l'esercito, invitasse il Governo a presentare un Co-

dice penale unico per l'esercito e per la marina. La maggioranza invece, che anche in questo caso fu l'unanimità meno il voto dell'onorevole Pierantoni, preferì di seguire una diversa via. La maggioranza sapeva per lunga esperienza che il lavoro per la promulgazione di un Codice non si compie in un giorno; sapeva che sarebbero passati molti anni prima che il progetto allora presentato potesse ottenere la sanzione sovrana, e diventare legge dello Stato; e ritenne atto di prudenza formulare il voto per il Codice unico, e iniziare ed eventualmente compiere intanto lo studio del progetto, lasciando che il tempo compiesse l'opera sua, come l'ha poi effettivamente compiuta.

Con questo sistema, forse meno reciso, ma certamente corretto e più pratico, abbiamo raggiunto quello stesso risultato che il nostro collega Pierantoni si proponeva: abbiamo evitato una questione che feriva un uomo per noi tutti onorando, il senatore Di Saint-Bon; abbiamo guadagnato un anno di studi, poichè fu nel 1892 che la Commissione esaminò il progetto del Codice; e concretò quegli stessi emendamenti che abbiamo ora sottoposto all'attenzione del Senato, profittando dell'ispirazione, della cooperazione preziosa che ha prestato ai nostri lavori l'esimio senatore Eula; il quale non solo fu presidente della Commissione, ma ben anco presidente attivissimo della Sottocommissione incaricata dello studio preliminare del progetto.

Se noi, quindi, non abbiamo potuto accettare il metodo propugnato dal senatore Pierantoni abbiamo avuto comune con lui l'intento. E se oggi l'abbiamo raggiunto, parmi che il fatto, più che alle sue, abbia corrisposto alle nostre previsioni. (*Bene*)

Ma prima di entrare nell'esame delle osservazioni che vennero fatte intorno al progetto, noi ci troviamo arrestati da una obiezione pregiudiziale proposta dal senatore Pierantoni, diretta a sostenere che l'approvazione complessiva del progetto del Codice con una legge che darebbe facoltà al potere esecutivo di coordinarlo, emendarlo e quindi pubblicarlo, costituisce la violazione flagrante di un principio fondamentale dello Statuto del Regno.

Voi non potete rinunciare, egli dice, al diritto di discutere e di votare il Codice articolo per articolo. Voi non potete delegare al

Governo la facoltà di coordinarne, di emendarne le disposizioni: il Codice deve uscire dal voto delle due Camere colla sanzione del Re. Tutto ciò che manchi a questo metodo di legiferare è violazione dello Statuto.

Ora la disposizione invocata dall'onorevole Pierantoni è scritta nell'art. 55 dello statuto; il quale, dopo di avere stabilito in qual modo si esercita l'iniziativa davanti ai due rami del Parlamento e determinato il modo nel quale le deliberazioni dei due rami del Parlamento, concordi in un identico testo, diventano legge dello Stato, aggiunge in un capoverso queste sole parole: *Le discussioni si faranno articolo per articolo.*

Io potrei cominciare dal dire che non vi è alcuno il quale abbia pensato mai, nè Governo nè Commissione, di porre un ostacolo qualsiasi alla discussione del progetto del Codice articolo per articolo. Chiunque potrà discutere; chiunque, non fa d'uopo dirlo, potrà proporre emendamenti al progetto di legge; chiunque potrà suggerire modificazioni al progetto di Codice e provocare su di esse le deliberazioni del Senato: anche questo è diritto sancito dallo Statuto, e niun oserebbe menomarlo.

Ma con ciò non è tolto che i due rami del Parlamento trovinsi concordi nel concedere la propria fiducia, non in questo o in quel Ministero, ma in quell'ente impersonale, indefettibile che è il Governo (giacchè non trattasi di materia nella quale trovino pascolo le lotte di partito) e nel delegare al potere esecutivo la facoltà di ridurre ad un testo le loro deliberazioni, i loro voti, le loro aspirazioni, e datagli forma di legge, sottoporlo alla sanzione sovrana e di promulgarlo come legge dello Stato.

Nella vita politica, i precedenti hanno grande valore giacchè essi rappresentano il risultato degli studi, dell'esperienza dei secoli. Ora; cosa insegnano i precedenti? Non havvi un solo Codice, dal 1848 in poi, che sia stato votato articolo per articolo nei due rami del Parlamento.

Il primo è del 1854; e gli anziani del Senato devono ricordarlo. Come fu pubblicato il Codice di procedura civile per il Regno di Sardegna? Con una legge la quale lo mise provvisoriamente in esecuzione, salva revisione dopo un periodo di prova fissato in tre anni.

Venne il 1859. Con una legge dell'aprile si

erano dati poteri straordinari al Re per la guerra dell'indipendenza. Ebbene: la guerra fu, diciamo così, il fortunato pretesto col quale, oltre una miriade di leggi dirette a dare un nuovo assetto all'ordinamento politico, finanziario, amministrativo dello Stato, furono pubblicati tre Codici, il Codice penale militare, il Codice penale, il Codice di procedura penale, la legge organica giudiziaria colle relative circoscrizioni, e tutte le leggi giudiziarie complete. Si è ben gridato allora che il Governo aveva ecceduto nell'uso dei poteri che gli erano stati delegati; si è ben detto che aveva fatto mal governo delle facoltà che gli erano state concesse. Questo dissero giornali, associazioni; questo proclamarono e stamparono uomini certamente egregi, abituati più alle speculazioni della scienza che all'arte di governo: ma la massa del popolo, ed i suoi rappresentanti in Parlamento, benedirono gli audaci i quali, assumendo una grave responsabilità, seppero, con la pubblicazione di quei Codici e di quelle leggi, dare all'Italia, fin dai primi istanti del risorgimento nazionale, un ordinamento largamente coordinato ai principj di libertà dei quali era simbolo la bandiera tricolore collo scudo di Savoia portata allora in trionfo in buona parte d'Italia: affermare, in una parola, coll'unificazione delle leggi, l'unità della patria. (*Bravo*)

Venne il 1865; e dovendosi trasportare a Firenze la capitale del Regno, si comprese la necessità di dare alla legislazione subalpina il carattere di legislazione italiana. Arduo era il problema; ma per risolverlo il Parlamento, ben lungi dal discutere leggi amministrative e codici o leggi giudiziarie, colla legge del 2 aprile 1865 diede facoltà al Governo di pubblicare il Codice civile, quel Codice, cioè, che regola lo stato delle persone, provvede ai beni, disciplina ogni maniera di diritti del cittadino, della famiglia, del patrimonio; e oltre di esso, il Codice di commercio, il Codice di procedura civile e penale, l'ordinamento e le circoscrizioni giudiziarie; gli uni e gli altri degni del nome italiano. Ben vero, il nostro collega Pierantoni, al quale ieri fu ricordato questo precedente, ne volle declinare l'autorità. Egli disse giustificata la straordinaria facoltà dalle straordinarie circostanze nelle quali era stata concessa; e concessa d'altronde sotto la duplice condizione: che non fossero alterati i principj affermati nei progetti



allegati alla legge che la concedeva; e che i Codici così pubblicati entro un determinato termine fossero sottoposti alla revisione del Parlamento.

Il nostro collega Pierantoni è, di consueto esattissimo, ed ha una memoria singolare; ma in questo particolare non mi sembra che gli sia stata fedele ausiliatrice. La legge del 1865 non imponeva la condizione della revisione: imponeva invece l'obbligo di presentare entro un dato termine le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali; ma ricordate voi in qual modo il Governo lo ha adempiuto? Invece d'attendere che il Parlamento fosse riunito per presentare le modificazioni alle leggi vigenti sulle tasse giudiziarie, dopo di aver pubblicato il Codice civile e il Codice di procedura civile, ritenendosi investito della facoltà di completarli con tutti i provvedimenti necessari per darvi esecuzione, pubblicò esso stesso la tariffa civile e la penale, riservandosi di presentarle al Parlamento perchè fossero convertite in legge. E le presentò infatti una, due, tre volte; le modificò anzi colla legge del 1882: ma sono passati anni ed anni e quelle tariffe non hanno ancora ricevuta la veste di legge, come ne hanno, senza alcuna contestazione, la portata e l'efficacia.

Forse questo fu eccesso, fu abuso, specialmente trattandosi di leggi fiscali; ma in questo periodo neppure una voce è sorta per dolersi dell'uso che il potere esecutivo aveva fatto della facoltà che gli era stata concessa; perchè nel nostro paese prevale sempre il senso pratico delle cose e se si apprezzano le sottili disquisizioni del diritto, non si ama che il Parlamento venga mutato in accademia: non si disconosce che le forme sono la tutela del diritto; ma non si crede buon'arte di governo soffocare nel formalismo i veri interessi del paese.

Nè i precedenti si arrestano a quelli finora enumerati. Si deve pubblicare il Codice penale militare ed il Codice penale marittimo; e nel 1869 i due rami del Parlamento li discutono: ma concedono poi al potere esecutivo la facoltà di coordinarne le disposizioni, per evitare ogni possibile errore; per prevenire ogni possibile discordanza o contraddizione; per assicurarne la uniformità.

Ma non basta. Devesi promulgare il Codice per la marina mercantile. Anch'esso fu di-

scusso, e la relativa legge venne approvata e pubblicata; ma si volle ad un tempo dare al Governo facoltà di pubblicare il testo unico, coordinandolo cogli altri Codici e colle altre leggi dello Stato. Devesi promulgare il Codice di commercio: ed anche allora fu discusso ed approvato; ma si riconobbe la necessità di dare al Governo la facoltà di pubblicarlo con decreto reale, dopo averne coordinate le disposizioni cogli altri Codici e colle altre leggi. Devesi, finalmente, promulgare il Codice penale: e procedendo di un passo sulla via precedentemente battuta, si è fatto qualche cosa di più; giacchè alla facoltà di coordinare si aggiunse quella di emendare, riconosciuta indispensabile per concordare i voti, talora opposti, dei due rami del Parlamento, per evitare errori che, malgrado la maggiore diligenza, potevano essersi inavvedutamente infiltrati nel testo.

Davanti a questi precedenti, uniformi e costanti, quale è la conclusione alla quale dobbiamo giungere?

Al senatore Pierantoni questo che viene proposto sembra un abuso, diretto a sottrarre il Codice alla discussione. A noi invece è sembrata la prova più evidente di una necessità, superiore alla nostra stessa volontà, che, senza violare alcun principio del nostro diritto pubblico, ci permette di raggiungere il miglior risultato possibile, col minore dispendio possibile di tempo e di forze.

Non viola alcun principio di diritto pubblico, perchè lo Statuto dice bensì che le leggi debbono essere dal Parlamento discusse articolo per articolo, ma non vieta di delegare al potere esecutivo l'esercizio, più o meno condizionato, delle sue prerogative, quando la delegazione sia dall'interesse pubblico consigliata. La delegazione ad esercitare una facoltà, una prerogativa, non è abdicazione, la quale sarebbe indecorosa; non è rinuncia, la quale sarebbe una confessione di impotenza; ma è invece l'affermazione del proprio diritto, non potendovi essere delegazione se non per parte di chi ha il diritto di esercitare la facoltà che pensatamente vuole sia, in sua vece, da altri esercitata: essa non eccede i limiti del suo diritto perchè non è che l'esercizio del suo diritto.

Ma questa delegazione deve essere legittima: e perchè lo sia deve essere imposta da

una necessità superiore. Questo è il solo punto che deve essere discusso: ed io mi accingo ad esaminarlo, profondamente convinto che la vera soluzione della questione posta in questi termini non può essere che affermativa.

È necessario delegare al potere esecutivo la facoltà di pubblicare con decreto reale, dopo averlo coordinato ed emendato, il testo del Codice penale militare?

Propugnando la tesi affermativa, io sono ben lontano dal porre in dubbio l'attitudine del Parlamento a legiferare, a discutere, a votare, ben anco articolo per articolo, un Codice: nè potrei dirlo avanti al Senato che ha discusso e votato, essendo ministro il mio maestro il senatore Vigliani, il Codice penale del 1874.

Il Senato che, in quell'occasione, e la Camera che, nel 1877, discussero e votarono il primo libro di quel Codice mi smentirebbero. Ma è pur giusto di aggiungere che riuscì ben diverso, anche in questioni di somma importanza, il testo votato allora dai due rami del Parlamento; e che se si volle giungere ad un risultato pratico, furono necessari ben 12 anni, e fu giuoco forza mutare metodo di discussione e di deliberazione. E in questi dodici anni quanti studi vennero ancora compiuti? quanti progetti vennero compilati? quante Commissioni furono radunate? quante discussioni vennero fatte? E dopo che i due rami del Parlamento avevano detta la loro parola, quanta diligenza ed autorità di discussioni furono necessarie per concordarne i voti, per assumere la responsabilità di un testo che, soddisfacendo ad un tempo ai postulati della dottrina ed alle esigenze di Governo, meritasse l'approvazione della coscienza giuridica del paese!?

Eppure se noi dovessimo credere ad alcuni oratori, all'onor. Pierantoni, in quel Codice non pochi errori sarebbero rimasti, discordanze non poche vi si troverebbero tuttora, nè si potrebbe dire che esso rappresenta l'ultima parola della scienza, l'ultimo voto della legislazione! Ad ogni modo, dopo tanto tempo perduto, dopo tanti studi frustrati, si è pur giunti alla meta; e vi si è giunti unicamente perchè, interpretando nel vero suo spirito lo Statuto, si è osato applicarne i principî in quel solo modo che era consentito da una grande ed urgente necessità.

Ma un conto è arrivare, e un conto è arrivare presto: e noi non possiamo indugiarc

per via. La necessità di una riforma della legge penale militare dopo l'approvazione del Codice penale comune non può essere da alcuno negata.

Poche parole, io credo, basteranno per dimostrarlo.

Noi abbiamo il Codice penale per l'esercito e per la marina che tanto più sono pedissequi ai principî del Codice penale del 1859, altrettanto si allontanano dal Codice penale vigente. Diversa la scala penale; diversi i principî fondamentali della imputabilità penale; diversi i criteri per determinare la misura della responsabilità; diversi gli elementi costitutivi delle ipotesi penali; ben lunge, in una parola, dal corrispondere a quei desiderati della dottrina, ed a quella impronta dei tempi e dei costumi ai quali debbono pure rispondere anche i Codici se non si vuole che rimangano inadatti al loro ufficio.

E queste differenze sono tali che costituiscono un pericolo costante d'ingiustizia.

Al nostro collega Pierantoni, il quale invoca con tanta e così lodevole tenacità l'osservanza dello Statuto, io domando se possa dirsene osservata quella disposizione che vuole uguali tutti i cittadini davanti alla legge, quando si hanno nei principî fondamentali sui quali si regge il sistema penale sostanziali divergenze.

Molti sarebbero gli esempi; mi limito ad accennarne alcuni, tratti dal Codice penale per l'esercito ma che si applicano anche al Codice penale militare marittimo.

Nella grave questione della imputabilità il Codice penale per l'esercito, che tuttora vige, parla ancora di pazzia, di morboso furore, di forza irresistibile, mentre il Codice penale comune, abbandonata questa enumerazione empirica, che, per verità, sente troppo della vecchia teoria, si adagia sul principio scientifico della coscienza e della libertà dei propri atti. Ora come mai si può ammettere la coesistenza di due sistemi che hanno in se stessi una contraddizione flagrante? come mai si può ammettere che l'imputabilità di un cittadino, solo perchè è militare, debba dipendere dall'applicazione di principî diversi, così che, in identiche condizioni, si possa essere o non essere imputabili, secondo che si veste o non si veste la divisa militare?

Altrettanto può dirsi della teoria del tentativo. Il Codice penale militare distingue ancora il reato tentato del reato mancato, e punisce

il mandato ancorchè l'esecuzione di esso sia stata sospesa o non abbia prodotto effetto per qualsiasi causa, indipendente dalla volontà del mandante; il nuovo Codice invece, non solo ha abolito queste distinzioni, ma ha benanco cancellato qualsiasi disposizione speciale al mandato, facendole rientrare nelle disposizioni coordinate per il tentativo e per il concorso di più persone in uno stesso reato. La responsabilità pel mandato non eseguito, che la scienza condanna, che ripugna alla coscienza giuridica, che la giurisprudenza ha sempre accettato a malincuore, abolito nel diritto comune sopravviverebbe nella legge penale militare.

E forse è ancora più grave ciò che avviene per la recidiva. La legge penale militare è informata alla teorica della recidiva generica: basta quindi una qualsiasi condanna, in qualunque tempo avvenuta, per produrre un inasprimento di pena.

Il Codice penale vigente, invece, esige prima di tutto che il nuovo reato sia commesso entro un certo termine, che è, secondo i casi, di cinque o dieci anni. Stabilisce poi dei criteri diversi per l'inasprimento della pena, secondo che il nuovo reato è o non è della stessa indole di quello che ha dato luogo alla condanna precedente.

Due sono quindi, mentre parliamo, secondo la legge penale comune e la militare, le teoriche della recidiva; empirica questa, scientifica quella, e diverse fra loro nelle conseguenze penali.

Potrei percorrere tutto il Codice, per aggiungere esempi ad esempi; ma per accennarne uno solo compreso nella parte speciale dei reati e pene, dirò che il reato di diffamazione è preveduto nella legge penale militare secondo la formula accettata nel Codice del 1859.

Or bene, il nuovo Codice penale, bene o male che abbia fatto (nè io intendo ora di condannarlo o di giustificarlo), ha mutato sostanzialmente la base della responsabilità per questa specie di reato, deducendola dal fatto considerato in se stesso, piuttosto che dall'intenzione dell'agente: per modo che, colla legge penale militare d'uopo sarà provare che l'azione era diretta a diffamare od ingiuriare; mentre nella legge penale comune la responsabilità specifica potrà essere desunta dal fatto in se stesso, a

meno che l'agente riesca a fornire la prova contraria.

La disparità di trattamento in una questione così delicata, e non è la sola, è enorme: il mantenerla equivale a mantenere una flagrante ingiustizia. E questo solo basti a dimostrare l'estrema necessità di toglierla.

Ma non vi è soltanto la necessità di togliere ogni disparità sostanziale fra le due leggi penali, militare e comune: giacchè non è minore la necessità di coordinare la legge penale militare al nuovo organismo della giustizia, a tutti i progressi che necessariamente hanno fatto le materie militari.

Potrei addurre numerosi esempi; ma mi basta uno solo.

Si è parlato del duello. Orbene, il duello non è preveduto dal Codice penale per l'esercito; è quindi retto tuttora dal Codice penale comune ed è, anche fra militari, un reato comune. Le incongruenze derivanti da questa condizione di cose sono note a tutti; ma sapete voi in qual modo si è tentato di ripararvi? Con alcune disposizioni del regolamento di disciplina che, provvedendo agli interessi ed al decoro militare, riescono poi incompatibili coi principî della imputabilità penale pel reato comune di duello.

Si cade quindi da Scilla in Cariddi; e per togliere le contraddizioni formali se ne aggiungono di sostanziali. (*Bravo*)

Ma è tempo di riassumere questa parte della mia dimostrazione.

Certo si può immaginare la possibilità che il Parlamento non solo discuta, ma voti il progetto del Codice articolo per articolo. Sarà opera grandemente difficile, tanto più difficile perchè non si tratta di fare un Codice nuovo, ma di coordinare un Codice speciale al diritto comune, che deve rimanere inalterato: se non riuscisse opera perfetta si potrebbe provvedere a migliorarla colle novelle o con leggi interpretative.

Ma se si vuole che quest'opera si compia presto, come impone una urgente necessità, seguendo i precedenti, si scelga una via più breve e più sicura. E concludendo dirò, come già disse l'onor. Zanardelli alla Camera dei deputati nel 1888, difendendo questa stessa tesi: « O si vuole il Codice e bisogna seguire la via che il Governo vi propone: chi preferisce se-

guirne un'altra dovrebbe dire chiaramente che non vuole il Codice ». (*Benissimo*)

Ma un altro obbietto, pure d'indole pregiudiziale, propone il nostro collega Ottolenghi. Voi ci presentate, egli dice, un Codice nuovo cui manca la procedura: come farete ad applicarlo?

Io mi affretto a dire che il suo concetto teoricamente è giusto: dirò anzi che questo fu l'ideale della Commissione centrale, come lo fu del Governo e della Commissione reale, la quale, come già disse il Commissario regio, aveva preparato anche un progetto di procedura penale militare; per modo che lungamente attendemmo che fosse presentato per poter fare su di esso e insieme sul Codice, se così fosse piaciuto al Senato, un'unica relazione. E tanta fu la nostra fede in questo ideale, che lasciammo immutato l'articolo 4 del progetto di legge che, abrogando completamente il Codice di procedura penale per l'esercito e per la marina, presupponeva la contemporanea attuazione di una novella legge di procedura, in sostituzione di quella che costituisce la seconda parte dei codici medesimi. Ma la nostra speranza andò fallita; ed ora è d'uopo accettare il fatto quale è, facendo voti che il Governo completi la sua iniziativa, e guadagnando il tempo perduto, faccia in modo che coll'attuazione del nuovo Codice di diritto statuento sia contemporaneo il riordinamento del diritto giudiziario militare.

Dato però questo stato di fatto, che noi non possiamo modificare, la questione, che pure merita di essere chiarita, non deve essere posta nei termini nei quali venne formulata dal senatore Ottolenghi, ma formulata iuvece nei termini seguenti.

L'attuazione del Codice penale che ora si discute è dessa incompatibile colla procedura e coll'ordinamento giudiziario militare vigenti?

Il nostro collega Ottolenghi, che congiunge alla dottrina una lunga pratica di tribunali, ha certamente scorto che su questo terreno non avrebbe potuto sostenersi, e da abile schermidore ne ha cercato un altro. Ma io sono costretto a ricondurvelo, sperando che egli non insista nella sua obiezione.

La procedura penale militare vigente sarà buona o cattiva, ma non ha nulla d'incompatibile col nuovo diritto penale statuento: si potrà desiderare che sia resa più semplice, più pronta,

più facile; si potrà desiderare che sia tolta la superfetazione degli ufficiali istruttori, istituita la citazione diretta e direttissima, che ora mancano, rinvigorita l'azione e la conseguente responsabilità del Pubblico Ministero; si potrà immaginare una diversa costituzione dei tribunali militari e fors'anco costituirli, in taluni casi, col giudice unico; si potrà dare un diverso carattere al Tribunale supremo: ma tuttocì se può rappresentare un miglioramento nell'amministrazione della giustizia militare, non è una condizione necessaria per l'attuazione del nuovo Codice di diritto statuento.

Questa stessa obiezione facevasi, d'altronde, quando fu discusso il Codice penale comune, e con maggiore fondamento, perchè abbandonavasi allora la tripartizione dei reati che serviva di base per determinare la competenza. Ma, a ripararvi bastò la facoltà di provvedere al coordinamento col mezzo di decreti reali: e questa facoltà, che anche noi proponiamo di concedere, basterà a prevenire ogni incongruenza, se mai qualsiasi incongruenza fosse possibile.

Ma è tempo ormai di entrare nel merito della questione.

A questo Codice furono imputati dei difetti di forma, di metodo e di sostanza.

Osservazioni intorno alla forma furono fatte dal nostro collega Pascale, al quale non parve esatto il criterio che noi abbiamo proclamato di voler seguire, trattandosi di coordinamento di un Codice speciale col Codice comune, di voler rispettare, cioè, la forma del Codice comune in tutti quei punti nei quali non si dovevano introdurre modificazioni per ragione di sostanza.

Credo che il principio da noi adottato sia esatto, e ve ne persuaderete appena vi dica a quali pericoli ci esporremmo ove, facendo un Codice diretto ad applicare a materie speciali le disposizioni del diritto penale comune, v'introducessimo modificazioni le quali indirettamente potessero influire sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto comune. (*Benissimo*).

A noi è sembrato [che queste modificazioni indirette costituissero un pericolo gravissimo, al quale era necessario ovviare; a noi è sembrato che sarebbe stato ingiustificabile eccesso pretendere di emendare questo Codice penale

comune anche in quei punti nei quali sarebbesi forse potuto trovare una forma migliore, non essendo questo il compito di una legge, come è quella che discutiamo, di semplice coordinamento.

A noi è sembrato che, se anche fossimo stati certi di introdurre veri e reali miglioramenti, sarebbe stato impossibile prevedere quali conseguenze avrebbero potuto esercitare sull'interpretazione ed applicazione del Codice penale comune.

Io non sono certo fra coloro che evitino di risolvere questioni, se s'incontrano, nell'applicazione della legge; ma sono pure fra coloro che preferiscono di affrontarle, portando al Parlamento, ove occorra, leggi interpretative o di coordinamento. Fra tutti i metodi che possono seguirsi, il peggiore sarebbe quello di gettare con una legge posteriore la confusione nell'applicazione della legge precedente, gettando il germe di questioni, di dubbi, di incertezze che nuocciono sempre all'autorità della legge e tornano talora a danno della giustizia.

Ma al collega senatore Pascale è sembrato che noi, dopo aver proclamato questo principio, non l'abbiamo applicato con costante esattezza: e, per provarlo, ha citato, ad esempio, un caso nel quale, secondo lui, avremmo seguito una via diversa. Intorno a questo esempio io debbo associarmi a quanto ha detto l'egregio amico mio, il commissario regio. La modificazione da noi introdotta a quanto è scritto nell'art. 225 del Codice penale comune, non è di forma, ma di sostanza. Senza esaminare se quella disposizione fosse bene o male redatta, noi abbiamo creduto che, così come era, non potesse essere applicata alla milizia.

Il decoro della divisa militare ripugnava a consentire che dovesse ritenersi immune di responsabilità il militare che aiuta il prossimo congiunto ad assicurare il profitto del reato; dovevasi evitare anche il più lontano dubbio che il pretesto della pietà familiare nascondesse una complicità; anche la sola indagine intorno alla sussistenza di questa scusa ci è sembrata tale da offendere l'onore militare; e perciò abbiamo escluso anche la possibilità del dubbio, modificando l'ultima parte dell'art. 225 corrispondente all'art. 261 del progetto.

Ma, persistendo in questo metodo, che a noi sembra buono e prudente, certo non ci rifiutiamo

di esaminare tutte quelle osservazioni che il nostro collega, colla sua fine intelligenza e colla lunga sua esperienza, ci potrà suggerire.

Noi studieremo col migliore animo i suoi suggerimenti, desiderosi di poter accogliere i suoi voti, come si apprezzano i voti di un collega dotto ed autorevole.

Il secondo ordine di osservazioni si riferisce al metodo seguito nell'ordinamento delle pene. Il nostro collega, onorevole Ottolenghi, non avrebbe voluto calcolate a frazioni le diminuzioni, e gli aumenti delle pene. E ha aggiunto che questo metodo priva i giudici militari della facoltà di spaziare, che dovrebbero certamente avere, per rendere proporzionata la pena di ciascuna ipotesi al fatto che vi si contrappone. Ma anche qui ci troviamo di fronte ad un precedente dal quale non crediamo di poterci allontanare.

Studiando il progetto presentato dal Governo, noi non dovevamo esaminare se il metodo della ripartizione ed applicazione delle pene per frazioni fosse un metodo buono o non lo fosse; avendolo trovato nel Codice penale comune, questo solo dovevamo studiare, se vi fosse alcuna ragione d'indole militare che imponesse di mutarlo. E fummo unanimi nel ritenere che ogni ragione mancasse.

Perchè, dunque, avremmo dovuto allontanarcene? C'era forse qualche considerazione d'indole militare che consigliasse a regolare le pene in modo diverso da quello accettato nel Codice penale comune?

Noi non ne abbiamo veduta alcuna: aggiungo anzi che quel sistema ci è sembrato intrinsecamente buono, perchè, facendo dipendere la applicazione della pena da un criterio unico ed invariabile, ha tolto una grande quantità di questioni, le quali, col sistema dei gradi, hanno affaticato per 30 anni le magistrature supreme, senza poter mai riuscire ad accordarsi in un criterio uniforme; cosicchè per un identico reato, a Torino si applicavano 20 anni di lavori forzati e a Napoli se ne prendevano 10.

Noi abbiamo, ben vero, udito affermare che sono difficili e riescono spesso erronei i calcoli; che i magistrati si trovano imbarazzati nel commisurare le pene; che se si è ottenuta l'uniformità dei criteri, si è aperta la via agli errori di computo. Ma io credo questa affermazione esagerata; sembravami di averlo di-

mostrato nella relazione, ma le osservazioni dell'onorevole Ottolenghi, mi inducono a dubitare.

Ripeterò quindi essere mio convincimento che queste critiche esprimono una naturale ripugnanza alle novità che richiedono studio, che esigono un cambiamento di abitudini, che impongono particolari cure per riuscirvi; sembrando, in generale, più comodo incespicare nella via che si suole percorrere, piuttosto che tentarne una nuova.

Ad ogni modo, a questi o ad altri appunti che si volessero fare intorno a questo metodo di applicazione delle pene si può perentoriamente rispondere che, se i magistrati hanno stentato a rimettersi a fare calcoli di frazioni, ne ha guadagnato la precisione nell'applicazione delle pene; la quale non ha dato luogo ad alcuna questione di principio e quindi non ha formato argomento di controversia, dal punto di vista del calcolo delle frazioni, davanti alla magistratura suprema.

Un secondo ordine di osservazioni riguarda i principii che reggono la imputabilità, che noi in uno dei punti fondamentali proporremo di modificare.

Il progetto del Governo si allontanava dal Codice penale comune in quanto considerava come ragione di discriminazione soltanto la disposizione della legge e l'ordine dell'autorità, e non ammetteva, se non per alcuni reati speciali, lo stato di necessità e la legittima difesa.

Queste erano state le proposte della Commissione reale dal Governo fatte proprie, ed accettate anche, in una prima deliberazione, dalla Commissione centrale.

Confesso che per un mio scrupolo la Commissione è ritornata sui suoi passi, ed ha formulato le proposte che si leggono negli emendamenti che essa ha sottoposto allo studio del Senato.

A me era parso che su questo punto fondamentale dell'imputabilità non potesse esservi divergenza tra il diritto penale comune e il diritto penale militare.

Lo stato di necessità e la legittima difesa o sono motivi legittimi per dirimere se pieni, o attenuare se semi-pieni la responsabilità, o non lo sono. Se non lo sono non dovrebbero esserlo neppure pel diritto comune; se lo sono,

non potrebbero esserne privati i militari, se non in quanto sia dimostrato che sono inconciliabili colle necessità non meno legittime e non meno imperiose del diritto penale militare.

Quando queste necessità non si verificano, il militare è pur esso un cittadino, ed ha diritto ad essere considerato nei rapporti della imputabilità, come ogni altro cittadino.

Ora io, per quanto studio ne avessi fatto, per quanto avessi posto a contributo la mia non breve esperienza delle cose penali, non sono riuscito a comprendere come lo stato di necessità e la legittima difesa siano incompatibili con le esigenze del diritto penale militare.

In un solo caso mi parve che potesse esservi conflitto fra il diritto della propria salvezza personale nella legittima difesa e la posizione militare, quando il pericolo che si vuole evitare, è inerente all'adempimento di un dovere militare.

Evidentemente, in questo caso, il dovere speciale deve prevalere al diritto generico, implicando contraddizione che si abbia diritto di sottrarsi ad un pericolo quando per dovere della propria posizione si deve affrontarlo.

Ma per superare questa difficoltà, la via a seguirsi era tracciata dalla legislazione penale germanica, la quale, ammettendo per regola nella parte generale del Codice le cause dirimenti dello stato di necessità e della legittima difesa, faceva eccezione, quanto a quest'ultima, quando il pericolo dipendesse dall'adempimento di un dovere militare.

Ed una speciale considerazione mi ha indotto a patrocinare questa soluzione.

Dal momento che nel Codice penale militare è incluso un numero notevole di reati per indole loro di diritto comune, mi è parso che il pericolo della contraddizione e della differenza di trattamento fra cittadini e militari nell'applicazione di quella che sostanzialmente è un' unica legge, diventasse flagrante e fonte perenne di gravi ingiustizie.

Nè era facile provvedere, ammettendo espressamente la causa dirimente dello stato di necessità e della legittima difesa a proposito di particolari reati ai quali può più facilmente applicarsi; giacchè rimaneva pur sempre ignoto dei casi eventualmente dimenticati, senza potere *a priori* assicurare che identica sa-

rebbe riuscita la funzione della regola generale e delle disposizioni speciali.

Ho, quindi, come relatore, creduto mio dovere di suggerire, e i miei colleghi hanno deliberato di proporre, la modificazione al progetto ministeriale, che formò argomento delle osservazioni del regio commissario; senza disconoscere però che la questione è grave, che merita di essere discussa, che noi stessi, ponendola nel nostro progetto, l'abbiamo segnalata come un contrapposto a quella proposta dal Governo, affinché intorno ad essa i due rami del Parlamento potessero manifestare il loro modo di vedere e dall'attrito della discussione fosse reso manifesto quale fra esse dovrà nel testo definitivo prevalere.

Ma è tempo di passare alle osservazioni di sostanza.

Il nostro collega Pierantoni ha detto essere stranissimo che venisse proposto di accettare un Codice che contiene una scala di pene inattuabile.

Io veramente non so da che desuma il nostro collega che la scala penale da noi accettata sia inattuabile: egli ha certamente voluto dire che mancano gli stabilimenti penali adattati all'espiazione delle pene proposte. È quindi una inattuabilità di fatto quella che egli prevede, e quindi accidentale, transeunte, facilmente superabile.

Ma per quanto questa difficoltà non riguardasse la sostanza delle nostre proposte, non era sfuggita al nostro esame; e con la scorta di attenti studi avevamo potuto convincerci che se questa difficoltà è gravissima e deplorabile per quanto riguarda il diritto penale comune, del quale rimane incerta ed incompleta l'applicazione, non è difficoltà vera per il diritto militare. Se si ha riguardo, infatti, a che fino a due anni la reclusione militare verrà espia con norme proprie e speciali, come si espia anche ora presso le compagnie dei reclusi; se si ha riguardo a che i condannati a più di cinque ricadono nel diritto e seguono la sorte dei condannati a norma del diritto comune; se si ha riguardo finalmente a che, pei condannati alla detenzione militare, si può disporre dei forti, il numero degli altri condannati non è così grande che gli stabilimenti esistenti non possano bastare, come hanno bastato finora.

Ad ogni modo, vi fosse pure una qualche difficoltà pratica, saranno le leggi che dovranno subire la necessità di fatti meramente accessorie, o dovranno invece esse stesse disciplinarli, coordinarli agli alti fini a cui le leggi medesime sono dirette?

Chi mai potrebbe sostenere che le leggi debbano subire la tirannia dei costumi, anziché adempiere l'alta missione di formarli?

Ma anche fosse vera la condizione delle cose come l'onorevole Pierantoni la espone, potevamo noi, per queste accidentali ed accessorie difficoltà, privare la legge militare del beneficio del sistema progressivo delle pene?

Potevamo noi privarla del beneficio del sistema delle pene parallele e diverse per i reati degradanti e per quelli che non lo sono?

Potevamo privarla del beneficio dell'espiazione di una parte della pena in uno stabilimento intermedio, e chiudere, pel militare, la via della liberazione condizionale? Oh qual Codice avremmo fatto, quale scala di pene avremmo adottato? Forse dovevamo mantenere gli antichi lavori forzati? Forse sentivamo ancora il bisogno di vedere per le pubbliche vie, a disdoro dell'umanità a ritroso del concetto umanitario dell'emendazione, giacche rosse e berretti verdi, dove si annida tanto pervertimento e tanto ludibrio? No; noi abbiamo voluto che questa scala di pene fosse emendatrice, quale deve essere in un paese civile; abbiamo voluto tenere aperta al condannato la via per rientrare, dopo espia la pena, nella società come uomo che ha pagato il suo debito, e che sente di potere riconquistare il nome, la fama, i diritti di cittadino.

Questa è la ragione per la quale noi non ci siamo arrestati davanti a difficoltà le quali io faccio voto, come visionario impenitente, che a breve andare, anche per le pene di diritto comune, possano sparire.

Una seconda difficoltà venne apposta dall'onorevole Pierantoni (l'accennò l'altro giorno, la ripeté ieri e la spiegò ancora oggi) intorno alle persone alle quali dovrà applicarsi il Codice penale militare. Mi consenta però di dirgli che insistendo su questa questione egli vorrebbe risolvere, a proposito del diritto statuento, una questione di giurisdizione attinente al diritto giudiziario militare.

Il progetto del Codice penale militare prevede

i reati che possono essere commessi da militari, oltre alcuni che possono essere commessi in determinate condizioni da altre persone che non abbiano qualità militare; ma non ha detto nè doveva dire chi sono i militari ai quali è applicabile.

Il compito di dichiarare chi è *militare* spetta alle leggi organiche militari; l'ufficio di determinare l'estensione della giurisdizione militare spetta al diritto giudiziario militare. Se l'attuazione del Codice chiarisse insufficienti o inesatte le leggi vigenti, dovranno essere modificate; giacche non è il Codice che deve essere coordinato alle leggi organiche, ma queste a quello.

Questo è, d'altronde, il sistema seguito dai Codici militari vigenti. Essi, nella parte relativa al diritto statuente, parlano in genere di militari o di individui di marina; ed è soltanto nella parte che disciplina il diritto giudiziario che determinano le condizioni nelle quali, colla giurisdizione militare, diventa applicabile il diritto statuente militare. E la condizione essenziale è di trovarsi in servizio sotto le armi, ancorchè in licenza. Date quindi, per semplice ipotesi che speriamo non si avveri, dell'attuazione del Codice che stiamo discutendo colle antiche norme di giurisdizione e di procedura, saranno bensì mutate le ipotesi penali e le pene, e quindi il diritto penale sostanziale ma non muterà l'estensione della sua applicazione e quindi il diritto formale, che rimarrà quale ora si trova.

Ma qui si affaccia la più grave, e dirò subito, la vera questione che noi dobbiamo esaminare, quella sollevata dall'onor. Canonico.

Il nostro collega Canonico, fedele ai principî che ha professato dalla cattedra, ha detto: il Codice penale militare deve comprendere soltanto ipotesi penali che rappresentino la violazione di un rapporto giuridico militare; i reati contro le persone e le proprietà non violano alcun rapporto di diritto militare; dunque i reati contro le persone e le proprietà devono esulare dal Codice penale militare. Questo è il riassunto del suo ragionamento.

Il nostro collega Pascale ha già esaminata maestrevolmente questa questione; ha accennato alla tendenza quasi irresistibile, imposta dalla necessità dei tempi, che si va nella moderna legislazione accentuando, per la quale si

va mano mano allargando il campo del diritto statuente militare, fino a comprendervi tutto ciò che, anche indirettamente, può interessare non solo la disciplina, ma la compagine e lo stesso decoro della famiglia militare.

A ciò che egli ha detto, sotto questo punto di vista, nulla io debbo aggiungere; debbo pregarvi soltanto a consentirmi di trarre da questa dimostrazione teorica le naturali e legittime sue conseguenze, ponendo la questione sul terreno pratico, nel quale deve essere ora risolta.

Tra noi della Commissione, il Governo e il senatore Canonico non vi è divergenza di principî.

Noi non vogliamo una legge eccezionale per i militari; non vogliamo per i militari quello che i giuristi chiamano uno statuto personale; abbiamo stabilito per principio che non intendevamo di prevedere nel Codice penale militare se non quelle ipotesi di reato le quali, pur essendo prevedute anche nel Codice penale comune, pel concorso di un qualsiasi elemento obiettivo speciale, assumono carattere militare e sono destinate a tutelare un interesse militare. Intorno a questo principio fondamentale la Commissione fu unanime.

La divergenza esiste soltanto intorno all'estensione che si può dare all'applicazione di questo principio. E qui, per bene intenderci, è d'uopo premettere una osservazione.

Altra cosa è la determinazione delle ipotesi penali che, avendo un carattere militare debbono essere comprese nel Codice penale militare ed altra cosa è la determinazione dei limiti della giurisdizione militare pei militari.

Vi hanno bensì legislazioni, le quali hanno un Codice penale militare che prevede esclusivamente le violazioni di rapporti giuridici o di leggi militari; ma accanto ad esse havvi un diritto giudiziario penale militare pel quale i militari sono soggetti alla giurisdizione militare per ogni specie di reato da essi commesso, per quanto preveduto dal Codice penale comune.

Ben altrimenti corre invece e correrà la bisogna per noi, anche dopo l'applicazione del Codice che stiamo discutendo. Secondo il diritto giudiziario penale vigente, in tempo di pace, il militare non è e non rimarrà soggetto alla giurisdizione penale militare, se non pei reati preveduti nel Codice penale militare. E



tutto ciò che abbiamo espresso, affermando che il giudice militare debba applicare un solo Codice e in esso debba trovare l'unico suo vangelo senza essere costretto a ricorrere al Codice penale comune, rende manifesto che nel nostro modo di vedere questa dovrà essere e la norma alla quale dovrà essere ispirato il diritto giudiziario penale dell'avvenire.

Pel tempo di guerra le cose debbono, per evidente necessità, procedere altrimenti: ma il nostro collega Canonico, diligente come è, avrà notato che, alludendo alla giurisdizione militare in tempo di guerra, abbiamo accennato soltanto alle persone in genere soggette alla giurisdizione militare, astenendoci dal dichiarare quali siano le persone soggette alla giurisdizione militare; e non lo abbiamo accennato perchè non è materia di diritto statuente.

Io avrò, quindi, vinto la mia causa, se riuscirò a dimostrare che i reati compresi nel nostro progetto hanno carattere militare, e cioè, violano un rapporto militare, o tendono a tutelare un interesse militare.

Ora, chiunque abbia dato uno sguardo anche fuggevole al progetto, deve avere scorto che, intanto, vi è in ciascuna delle ipotesi penali che vi sono formulate un elemento costante: che il reato sia commesso da un militare a danno di un altro militare; e quindi la violazione di un rapporto personale fra militari. E quelli fra voi che hanno onorato l'esercito o vestono ancora la divisa militare, sanno che pel solo fatto di vestire la stessa divisa, di militare sotto la stessa bandiera, si rimane, per così dire, costituiti in una famiglia, nella quale si creano particolari rapporti, si cementano particolari vincoli, si assumono particolari doveri di fraternità militare che la legge penale militare non potrebbe trascurare senza mancare ad uno dei principali suoi fini.

Esplicando questo principio in ordine alle due specie di reati d'indole comune compresi nel Codice penale di cui fu fatto cenno, quelle dei reati contro le persone, e dei reati contro la proprietà, darò alle mie osservazioni una estensione maggiore di quella che il senatore Canonico, forse per non tediare il Senato, ha dato alle sue obiezioni: ma è necessario che io lo faccia affinchè il Senato possa rendersi esatto e completo conto della grave e non facile questione.

E cominciando dai reati contro le persone. è o non è nella coscienza di ognuno che essi assumono un particolare carattere perchè avvenuti nel seno della famiglia militare?

Non deve avere alcuna influenza a determinare la frequenza di questi reati, la convivenza non solo continua ma coatta?

Non deve averé alcun valore la esistenza di rapporti necessari fra una moltitudine, varia, multiforme, ma che deve vivere ristretta sotto lo stesso tetto, intorno allo stesso desco, in mezzo alle stesse privazioni, nell'attrito di tanti desideri, di tante ripugnanze, di simpatie o di antipatie che l'ardore della gioventù incita ed accende?

Non deve tenersi conto dell'urto delle passioni che purtroppo nelle agglomerazioni di persone scoppiano più forti di quello che non avvenga fra uomini liberi di allontanarsene, di evitare gli urti che le provocano, le occasioni che le alimentano?

Non deve farsi calcolo delle necessità della disciplina, che comprimendo le naturali tendenze del carattere, fanno sorgere l'odio ed i propositi di vendetta?

Non è quindi sostanzialmente diversa la condizione psicologica del militare da quella del cittadino pur quando l'uno o l'altro commettono la specie stessa di violenza?

Non educate voi questa falange di giovani pieni di vita e di ardore, che raccogliete sotto le bandiere, all'uso della forza?

Non ponete loro in mano le armi, non cercate di fare per essi un'abitudine l'adoperarle?

E se tutto questo è vero, come è possibile negare che questa condizione di cose generi una speciale attitudine, una speciale facilità, una speciale opportunità di occasioni e di mezzi per attentare alla personale incolumità rispettiva?

Mille esempi potrei addurre, mille spiegazioni potrei dare per dimostrare il mio assunto. Ma uno solo ne ho citato nella mia relazione che meglio può servire allo scopo perchè è fra i meno evidenti.

E per vero, dite voi che avete passata la vostra vita in mezzo alle falangi militari, se non sia di supremo interesse militare, porre un freno all'eccitamento al suicidio.

Purtroppo il suicidio è una piaga che af-

figge non solo il nostro, ma tutti gli eserciti; ed è naturale.

La vita del militare è una vita di continua abnegazione: privazioni, severità di disciplina, fatiche, nostalgia, tutto concorre a cercare una soluzione violenta al grave problema della stanchezza della vita. Nella condizione d'animo che sorge da questa lotta, può bastare un atto, una parola per spingere ad una risoluzione estrema.

Il volgo usa chiamare questi i drammi delle caserme: e vi ha in questo detto volgare maggior verità che non si supponga perchè è negli attriti della caserma che trovano la loro origine, che traggono il loro carattere, che deve cercarsene la spiegazione; è, in una parola, un fatto della vita militare, e come tale, quando assume carattere di reato, deve essere preveduto e punito dalla legge penale militare.

Altri argomenti ma non meno concludenti riguardano i reati contro la proprietà.

Voi sapete che il reato contro la proprietà è preveduto dal Codice penale militare vigente come reato militare, in quanto soltanto sia commesso in luogo militare od in servizio militare.

Ma questa condizione, più che un elemento di reato militare, è sembrata una transazione poco chiara e poco precisa.

Che cosa è il luogo militare? Non è facile il dirlo: perchè lo sono le caserme, i quartieri, i posti militari; ma potrebbe dirsi che lo è la piazza nella quale il militare si esercita alle armi, il posto nel quale è assegnato come sentinella e simili.

È quindi questa una fonte inesauribile di questioni, le quali non sono eliminate solo perchè al luogo militare è equiparata la condizione di essere in servizio anche fuori del luogo militare.

Ma quando è che un militare è in servizio? Io ricordo, per quanto sia poco esperto di materie militari, che vi sono militari i quali si considerano sempre in servizio: i carabinieri.

Dunque per i carabinieri il furto fra camerati sarebbe sempre un reato militare; non lo sarebbe invece pei militari delle altre armi.

Questa incongruenza, cagionando una incomportabile disparità di trattamento fra militari, costituisce tale un difetto da bastare essa sola a mettere in forse l'esattezza del principio.

Ma non mancano altri argomenti.

Io non vi ripeterò ciò che ha detto il commissario regio, ciò che vi ha esposto con largo corredo di dimostrazioni il senatore Pascale, circa gli inconvenienti della libertà provvisoria, le lungaggini dei procedimenti, l'una e le altre inconciliabili colla posizione, coi doveri, coll'autorità, col decoro militare.

Ma vi ha un'altra considerazione, d'ordine generale, che deve avere un grande valore, specialmente di fronte ad uomini pratici, come debbono essere coloro che siedono in questo recinto.

Volete voi ammettere che l'autorità giudiziaria civile percorra le caserme a constatare reati, a fare perquisizioni, a interrogare come testimoni superiori od inferiori?

Ma come sarà egli possibile mantenere l'autorità, l'influenza dei capi, come vorrete voi che non si spezzi quel filo impercettibile col quale mantengono la disciplina, quando si vegga che al disopra di essi vi è un'autorità, che non è quella di colui che deve condurli a combattere, dalla quale debbono dipendere, alla quale non possono sottrarsi, la quale, in nome di un potere che non è il potere militare, può imporre alla loro volontà?

È vero che questa volontà è quella della legge, che questa autorità è quella della giustizia: ma le masse, non educate alle astrazioni, ricevono impressioni che non si cancellano: e l'influenza della disciplina sarà sminuita; l'obbedienza pronta, intera e rispettosa rimarrà scossa; e coll'aureola che deve circondare i capi militari, sarà spezzata, annichilita quella forza magnetica colla quale si traggono le falangi sul campo dell'onore ad affrontare pericoli estremi.

È vero che queste sono considerazioni estrinseche; ma in tempi nei quali tutto si distrugge; in tempi nei quali l'autorità della legge si va lentamente illanguidendo; in tempi nei quali il pervertimento purtroppo s'infiltra dovunque, vi dirò io cosa strana o esagerata se vi scongiuro di tenere alta con ogni mezzo nell'esercito, l'autorità dei suoi capi, l'autorità delle sue leggi, l'autorità dei suoi tribunali? Questo è il solo talismano col quale manterremo viva la fede nelle istituzioni militari, sola, forte, indefettibile speranza della patria! (*Bene, benissimo, bravo*).

In questa guisa avrei esaurito il mio compito, se non dovessi dire una parola intorno

ad un'ultima obiezione del nostro collega onor. Pierantoni intorno all'oblivione, nella quale saremmo caduti, dei principî più moderni del diritto di guerra. Ma ognuno di noi comprende che noi non possiamo seguire quello esimio giureconsulto nelle sue teorie, nei suoi apprezzamenti, nei suoi ideali; noi dobbiamo contentarci di rimanere terra, terra, nel campo pratico della legislazione quale è tracciata dal nostro diritto pubblico interno e dalla Convenzione di Ginevra, la sola che sia stata accettata nel diritto pubblico europeo.

Questa Convenzione di Ginevra, sviluppata dalla dichiarazione di Pietroburgo, che, del resto, non fu ancora da altri Governi e certamente dal nostro accettata, ha fornito larga materia alle disposizioni proposte nel progetto pel tempo di guerra, specialmente per ciò che si riferisce alla tutela degli ospedali, degli ufficiali sanitari, dei luoghi dove sono ricoverati i feriti, dei malati, dei feriti rimasti sul campo di battaglia.

Andare oltre questi limiti sarebbe inutile, sarebbe pericoloso. Se, anzi, una censura può esserci fatta, è di avere spinto fino all'estremo limite la tutela dell'umanità in mezzo agli orrori della guerra. Finora per quanto, io ne sappia, nessun Codice ci ha preceduto su questa via: dobbiamo anzi far voti che molti ci seguano.

Signori senatori, consacrando tutta l'opera mia a questo lavoro ho sempre portato in fondo al cuore il dubbio che in me facesse difetto una sufficiente cognizione degli organismi militari e quello che si suol chiamare lo spirito militare, acquistato coll'esperienza della vita militare: giacchè fra i dispiaceri della mia vita, debbo confessare che non mi è mancato quello di non aver avuto la fortuna di dare al mio paese l'opera mia anche sui campi di battaglia.

Ma sento di avervi portato l'anima di artista; e di un artista che ama e che spera: di un artista che ama, perchè io amo l'esercito, fu sempre il mio ideale, l'argomento dei miei sogni più prediletti; così che considero come uno dei più lieti episodi della mia vita quello di aver potuto contribuire ad un'opera destinata ad assicurare e mantenere alto, con una efficace legge penale militare, la forza, il prestigio, l'onore delle istituzioni militari.

Io ho sperato sempre e spero nell'esercito, perchè se dovessi soltanto prendere esempio dai militari onorandi che siedono in questo recinto, dovrei dire che nulla vi ha a temere per la salute e la grandezza della nostra patria.

Io vi esorto quindi, o signori, a dare il vostro voto a questa legge, perchè sono convinto che voi non farete soltanto un'opera conforme alle nostre tradizioni giuridiche, ed ai principî fondamentali del nostro diritto pubblico; ma un'opera, benanco, degna della vostra prudenza, della vostra saviezza e del vostro patriottismo. (*Approvazioni vivissime e generali, applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Pongo ora ai voti l'ordine del giorno del signor senatore Pierantoni, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione; lo rileggo:

« Il Senato, ritenuto non essere necessario di delegare poteri legislativi al Governo, sospende la discussione del progetto del Codice penale militare, ed invita il Ministero a completarlo nella parte della composizione dei tribunali, della competenza e della procedura ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rimanderemo il seguito della discussione a lunedì.

#### Giuramento di nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Asinari Di San Marzano, tenente generale, i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella seduta di ieri, prego i signori senatori Pallavicini e Zoppi di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Asinari Di San Marzano viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Asinari Di San Marzano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 14:

---

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1894

---

I. Interpellanza del senatore Miraglia *iunior* al ministro guardasigilli intorno ai provvedimenti per guarentire la indipendenza della magistratura.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Codice penale militare (*seguito*).

Sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

III. Relazione sul decreto 8 novembre 1893 registrato con riserva dalla Corte dei conti relativo al pagamento in moneta metallica dei dazi doganali d'importazione.

La seduta è sciolta (ore 18).

